

Gli spazi che vengono formati dall'incontro di due strade, per effetto della loro confluenza, vengono considerati all'effetto del computo della altezza degli edifici, come appartenenti alla strada più larga.

L'altezza degli edifici verso le strade comprese nel Piano Regolatore della zona sarà commisurata alla larghezza delle strade e delle piazze, quale dovrà risultare a piano eseguito, non tenendosi conto, a tale effetto della larghezza derivante dalla situazione transitoria in corso di esecuzione del piano.

Art. 3 — Superiormente al limite di altezza consentito per le facciate delle case verso gli spazi pubblici non è permesso costruire sopraelevazioni se non siano compatibili con la struttura architettonica dell'edificio e non risultino logicamente ed armonicamente ad esso coordinate.

Di tali sopraelevazioni dovranno presentarsi alla approvazione municipale tutte le fronti, anche se non siano visibili dalla pubblica via e l'approvazione sarà subordinata a che dalla sopraelevazione non derivi offesa alla estetica generale della città, soprattutto nei riguardi dei monumenti salvo in tal caso il parere della Sovrintendenza per l'arte medioevale e moderna.

Art. 4. — Di regola la distribuzione degli edifici sui singoli isolati dovrà rispondere ai seguenti criteri: a) nella zona compresa tra la fronte stradale e una parallela da essa distante m. 14 misurati normalmente alla fronte stessa, gli edifici potranno raggiungere l'altezza prevista dal Regolamento Edilizio vigente, salvo quanto è disposto dall'art. 2 delle presenti norme;

b) sul rimanente dell'isolato si potranno costruire edifici purchè di altezza non superiore a m. 6 e salvo quanto in appresso. Eccezioni a questa regola sono consentite quando, a giudizio dell'Autorità comunale ed in seguito a voto favorevole della Commissione Edilizia, il cortile ed i cortili abbiano forma e dimensioni tali che, tenuto conto anche della orientazione della insolazione delle pareti e della natura dei locali prospettanti verso i cortili siano garantite in equa misura buone condizioni igieniche ai singoli locali.

La distribuzione degli edifici verso i cortili dovrà essere tale che si evitino pareti e divisori privi di finestre.

Art. 5. — Nel computo dei cortili non si terrà conto delle costruzioni occupanti la superficie del cortile che non superino l'altezza di m. 6. Sarà quindi concessa la copertura dei cortili, purchè rispondenti alle norme del Regolamento d'Igiene e purchè in ogni cortile sia esso appartenente ad un solo proprietario o costituito da diverse proprietà almeno un decimo della superficie sia lasciato libero da costruzioni.

Art. 6. — Fermo restando quanto stabilito dall'art. 59 regolamento di igiene nei riguardi dell'altezza interna dei locali, si ammette che un quarto del numero dei piani che si costruiscono possa avere altezza minima netta interna di m. 3, quando però altrettanti piani raggiungano l'altezza minima netta interna di m. 3,50.

I piani sotto tetto quando abbiano i voluti requisiti di coibenza

nei riguardi della temperatura esterna ed a norma del regolamento di igiene siano abbondantemente illuminati ed aereati e siano sistemati ad abitazione civile potranno avere un'altezza media di m. 2,80 con un minimo di m. 2.

La loro superficie non potrà essere inferiore a mq. 10.

Art. 7. — È permesso usare i locali sotterranei per esercizio di caffè, birrerie, magazzini di vendite e simili, purchè soddisfino alle condizioni seguenti:

a) che ciascun locale comunichi con l'esterno mediante finestre di ventilazione in numero sufficiente a giudizio dell'Autorità Comunale;

b) che sia adottata la ventilazione artificiale meccanica negli ambienti con bocche d'aspirazione acconciamente distribuite negli ambienti stessi in modo che si evitino ristagni d'aria e che il ricambio dell'aria dell'intero ambiente avvenga almeno sei volte all'ora;

c) che i locali stessi siano muniti di accessi convenientemente ubicati nei riguardi della sicurezza contro l'incendio, comodi e sufficienti al rapido sfollamento a giudizio dell'Autorità Comunale.

Il progetto della ventilazione meccanica dei sotterranei di cui al presente articolo dovrà essere presentato per la approvazione dell'Autorità Comunale e dovrà essere steso da Ditte di notoria competenza specializzate in materia;

d) che l'altezza minima dei locali sia di almeno m. 4.

L'uso dei locali sotterranei per cucine, forni di commestibili, locali di servizio e simili potrà concedersi quando:

a) sia garantita la possibilità di scarico dell'acqua di rifiuto in collettori che non diano luogo a rigurgito;

b) l'altezza minima dei locali sia di m. 3,50;

c) si abbiano finestre di ventilazione ed aereazione di sezione pari ad almeno un settimo della superficie dei locali.

Quando si tratti di cucine e inerenti locali di servizio annessi a caffè, ristoranti, alberghi, si dovrà anche attuare un impianto di ventilazione, meccanica che permetta il ricambio dell'aria almeno 10 volte all'ora.

Art. 8. — All'applicazione delle presenti norme potranno di caso in caso e previo voto favorevole della Commissione Edilizia, essere consentite leggere deroghe, quando non ne derivi offesa all'igiene ed all'estetica.

Le presenti norme si intendono tra loro univoche e quindi non è ammessa l'applicazione di singoli articoli indipendentemente dall'applicazione di tutti gli altri.

## CAPITOLI SPECIALI.

PER LE FABBRICHE DA ESEGUIRSI LUNGO LA NUOVA VIA DAL CORDUSIO  
AL FORO BONAPARTE (ORA VIA DANTE) (1).

Art. 1. — I fabbricati erigendi lungo la nuova via dal Cordusio al Foro Bonaparte si dichiarano soggetti alle prescrizioni generali edilizie vigenti all'epoca in cui si procederà effettivamente alla esecuzione dei fabbricati lungo la nuova via ed inoltre ai seguenti capitoli speciali.

Art. 2. — I disegni di fabbrica dovranno essere firmati da un ingegnere architetto o da un ingegnere o dal Capo Mastro che assume la fabbrica.

Art. 3. — I fabbricanti avranno l'altezza dal piano del marciapiede alla linea superiore di finimento delle gronde, attici e parapetti non maggiore di metri 23.

Art. 4. — I piani terreni devono essere alti almeno m. 5 ed i piani che seguono, in media non meno di m. 3,65 misurati da pavimento a pavimento compreso un piano dell'altezza netta di m. 3 a termini delle prescrizioni generali. Il solo ammezzato immediatamente superiore al piano terreno potrà avere da pavimento a pavimento l'altezza di m. 3. Si dichiarano vietati i locali abitabili sotto tetto e quelli al disotto del piano della strada.

Art. 5. — Quantunque si permetta di adottare qualsiasi stile architettonico, sistema di costruzione o tipo moderno di casa civile e di commercio, le fronti dei fabbricati dovranno essere convenientemente decorose sia per la qualità dei materiali che per lo stile e gli ornati in relazione all'importanza della via, presentare un unico concetto architettonico su tutti i lati contigui del lotto, ancorchè l'area di questo corrisponda a più piedi di diverse proprietà, e terminare in cima o sotto l'attico, mediante cornice proporzionata alla grandezza e al decoro della fabbrica.

Art. 6. — Potranno in via di eccezione e dietro domanda di parte essere concessi sporti ed occupazioni del suolo stradale maggiori di quelli portati dalle prescrizioni generali edilizie quando trattisi di parti ornamentali della fabbrica.

Art. 7. — Le rientranze degli edifici o di alcune loro parti dalla linea stabilita per la fabbricazione dovranno essere eseguite in modo da non lasciare in vista i fianchi delle case vicine se non convenientemente ornamentali. Del pari dovranno essere convenientemente ornamentali i fianchi delle case in sópralzo.

Art. 8. — I contorni delle luci di porte, botteghe, finestre, comprese anche quelle di cantina e così le cornici dovranno essere di regola in pietra da taglio escluse perciò sempre le sagomature in gesso e quelle tirate in posto (dima).

(1) Adottati con deliberazione del Consiglio Comunale dell'11 gennaio 1887.

Art. 9. — Gli infissi da applicarsi alle fronti delle case, come ditte, cartelli, vetrine, tende, serrande, ecc. dovranno trovare opportuna sede fra le linee architettoniche per modo da non interrompere o nascondere la vista.

Art. 10. — Le porte delle case e successivi anditi, i corrispondenti serramenti, le pusterle, nonchè i serramenti delle botteghe e delle luci verso strada dovranno conferire al decoro della fabbrica. Si dichiarano vietati i sistemi di chiusura delle botteghe con ante trasportabili e quelle di persiane apribili all'esterno.

Art. 11. — Ogni casa sarà provveduta di una corte civile della superficie almeno di mq. 70 col lato più piccolo non minore di metri cinque. Le misure per le determinazioni delle superfici delle corti, s'intendono prese da muro a muro, non tenuto conto degli sporti, dei poggioli, balconi e ballatoi.

I cavedi avranno la superficie risultante dalla seguente tabella:  
per corpo di fabbrica fino a 15 m., la superficie di m. 2-4 col lato minore di m. 1,60;

per corpo di fabbrica da 15 a 19 m., la superficie di m. 6 col lato minimo di m. 2.

per corpo di fabbrica oltre 19 m., la superficie di m. 8 col lato minimo di m. 2,50.

I cortili di servizio al di sotto della superficie di 30 metri avranno il lato minore uguale almeno alla metà del lato maggiore, e non potranno servire che per dar luce ed aria ai locali di servizio come cucine e simili. I cavedi non potranno servire che per dar luce alle latrine, ai corridoi e simili.

Nel caso che sul confine delle proprietà si uniscano in modo regolamentare due cortiletti, per modo di dare una superficie complessiva di metri quaranta col lato più piccolo di metri 5 e consti dell'obbligo tra i confinanti medesimi di conservarli uniti in perpetuo nelle dimensioni minime suindicate, si potranno aprire verso i singoli cortiletti delle finestre od altri vani anche per locali di abitazioni.

Art. 12. — I cortili dovranno essere convenientemente pavimentati e fino alle dimensioni regolamentari tenuti scoperti e sgombri di ogni costruzione.

Art. 13. — Le finestre verso corte saranno convenientemente conornate. Le luci nude saranno tollerate solo in quanto richieste dal carattere architettonico dell'edificio, gli sporti dei balconi e ballatoi nelle corti a dimensioni regolamentari non potranno essere maggiori di m. 0,80.

Le latrine come pure le loro canne di scarico ed i condotti degli acquai dovranno essere sottratte alla vista.

Art. 14. — I tetti, quando non siano completamente nascosti dall'attico, dovranno presentare e per la forma e per il genere di copertura un aspetto regolare e decoroso, anche in ciò che riguarda i lucernari, gli abbaini, i terrazzini, i fumaioli; queste parti dovranno essere rappresentate sui tipi da approvarsi. I fumaioli non potranno sporgere dalle falde dei tetti a distanza minore di m. 2 dalla parte frontale; saranno

inoltre possibilmente di uniforme modello e convenientemente aggruppati per il loro miglior aspetto.

Art. 15. — Gli edifici allo sbocco della via verso il Foro Bonaparte avranno l'altezza di m. 23. Le rispettive fronti dovranno ricorrere nelle principali linee architettoniche, ed essere particolarmente decorose sotto ognuno dei rapporti già menzionati nel precedente art. 5. I tetti delle testate saranno identici nella conformazione e nella qualità della copertura.

Art. 16. — Le latrine e loro scarichi, si dovranno costruire in modo da essere facilmente coordinabili col sistema di fognatura *tout à l'égout* come sarà stabilito in uno speciale regolamento da emanarsi dalla Giunta Municipale.

Art. 17. — I muri divisorii da erigersi fra due contigui lotti di fabbrica, si dovranno elevare a cavaliere della linea di confine e dovranno essere resi comuni per tutta la loro altezza.

Art. 18. — Gli scarichi nelle fogne stradali delle pluviali interne e delle acque lorde dovranno effettuarsi mediante tombe in tutto conformi al tipo che in appresso prescriverà l'Autorità Municipale anche se di tali dimensioni da poter contenere i tubi delle acque potabili, i conduttori elettrici per illuminazione e telefoni, ed eventualmente delle materie fecali e da poter essere riparate senza manomettere il suolo stradale a norma altresì delle disposizioni che saranno a stabilirsi.

Art. 19. — L'Autorità Municipale si riserva di concedere in casi speciali la dispensa dell'osservanza di taluno dei capitoli del presente regolamento sentita previamente la Commissione Edilizia e Sanitaria.

## CAPITOLI SPECIALI.

PER LE NUOVE COSTRUZIONI SULLE AREE DEL FORO BONAPARTE  
E DELLA EX PIAZZA D'ARMI (1).

Art. 1. — I progetti dei fabbricati erigendi nel nuovo quartiere del Foro Bonaparte e della Piazza d'Armi, che verranno presentati all'Autorità municipale per l'approvazione, dovranno uniformarsi alle presenti prescrizioni speciali oltre quelle volute dal regolamento edilizio generale.

Art. 2. — Le fronti degli isolati dei nuovi quartieri dovranno essere convenientemente decorose sia per la qualità dei materiali che per lo stile architettonico e le decorazioni.

Art. 3. — L'altezza totale delle case dal rispettivo marciapiede fino alla linea superiore della cornice finale o grondaia è stabilita al massimo di metri 22. Il numero dei piani non potrà essere maggiore di cinque compreso il terreno.

Art. 4. — Le rientranze degli edifici o di alcune loro parti dalla linea stabilita per la fabbricazione dovranno essere eseguite in modo da non lasciare in vista i fianchi delle case vicine se non convenientemente ornamentati. Del pari dovranno essere convenientemente ornamentati i fianchi delle case in sopralzo.

Art. 5. — Ciascuna fronte di casa non potrà essere minore in lunghezza di metri 14.

Art. 6. — Tutti i contorni delle luci di porte, botteghe, finestre comprese anche quelle di cantina, e così gli zoccoli e le cornici dovranno esclusivamente essere costrutti in pietre naturali od artificiali di provata solidità.

Art. 7. — Alle fronti non sarà applicabile il sistema delle persiane apribili all'esterno.

Art. 8. — I tetti, quando non siano completamente nascosti dall'attico, dovranno presentare, e per la forma e per il genere di copertura, un aspetto regolare, e decoroso anche in ciò che riguarda gli abbaini, i lucernari e i fumaioli.

Art. 9. — Le fronti di fabbrica lungo lo stradone anulare all'ingiro del Sempione in quanto sia dalla Piazza d'Armi al corso omonimo esterno, s'intendono pure soggette alle prescrizioni degli articoli precedenti.

---

(1) Allegato B del Reg. Edilizio del 22 febbraio 1889. Approvato dalla Deputazione provinciale di Milano il 15 marzo 1889 al n. 2063 B, ed omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici il 4 maggio 1889. Detto regolamento è stato adottato a mente dall'art. 131 n. 6 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889 n. 5921.

Art. 10. — I sei corpi di fabbrica circondanti il Castello saranno dell'uniforme altezza di metri 22.

Nei due corpi di centro, le fronti verso il Castello e quelle verso l'imbocco principale alla piazza, compresi gli smussi, avranno la medesima architettura, la quale si estenderà anche ai risvolti immediati che dovranno essere di lunghezza eguale.

Nei due corpi estremi dell'emiciclo, i quali dovranno avere la corda eguale a quella dei due precedenti, le fronti verso il Castello, e quelle dei rispettivi risvolti avranno pure fra loro una stessa architettura.

Art. 11. — L'autorità municipale si riserva di concedere la dispensa dall'osservanza di alcuno dei capitoli del presente regolamento parziale per speciali bisogni inerenti all'igiene, all'arte ed al maggior decoro delle nuove costruzioni, udito il parere della Commissione edilizia e sanitaria municipale.

CAPITOLI RELATIVI ALLE COSTRUZIONI ISOLATE CON  
GIARDINETTO IN VIA XX SETTEMBRE (1).

Art. 12. — I progetti delle palazzine isolate con giardinetti, oltre di quanto venne stabilito nei precedenti articoli e dal regolamento edilizio generale, in quanto non siano in opposizione col presente, dovranno uniformarsi alle seguenti prescrizioni.

Art. 13. — Le palazzine ed ogni opera accessoria dovranno essere particolarmente decorose, sia in rapporto all'arte che alla qualità dei materiali da impiegarsi: non conterranno più di tre piani compreso il terreno, che dovrà essere elevato sul piano stradale da circa metri 1 a metri 1,50.

Art. 14. — Le costruzioni staccate di complemento delle palazzine non potranno essere che a due piani, compreso il terreno.

Art. 15. — L'area complessiva fabbricata delle palazzine e degli eventuali annessi staccati, esclusi gli spazi destinati a cortili rustici, recinti da semplici muri, non potrà superare i due quinti di quella dell'intero lotto in cui verranno costruite. Tutta la rimanente area del lotto verrà sistemata a giardinetti.

Nel computo dell'area quella occupata dalle cancellate figurerà come area libera.

Art. 16. — Nelle costruzioni, di cui nei precedenti articoli, non si potranno esercitare nè officine, nè industrie, nè aprire botteghe, nè alle fronti delle medesime si potranno applicare ditte od insegne.

Art. 17. — Il recinto della proprietà sarà formato da cancellate ornamentali, sopra zoccoli a base di vivo.

L'altezza delle cancellate dovrà essere dai metri 2,50 ai metri 3 dal suolo, quella degli zoccoli non maggiore di m. 1.

L'applicazione delle lamiere forate per difesa dalla vista diretta dalla strada non potrà farsi che in corrispondenza al cancello di ingresso della proprietà e la loro altezza non sarà maggiore di m. 1,80 dal suolo.

Art. 18. — Si dichiarano esclusi i tetti coperti da tegole nostrane, salvo il caso che siano richiesti da carattere speciale dell'edificio.

I tetti e loro accessori dovranno conformarsi per modo da servire di decorazione e di abbellimento delle nuove costruzioni.

Art. 19. — L'autorità municipale si riserva all'atto dell'approvazione dei progetti di dare tutte quelle prescrizioni che fossero richieste da casi speciali.

---

(1) Allegato C del Reg. Edilizio del 22 febbraio 1889; per gli estremi di approvazione od omologazione vedasi nota (1) a pag. 68 del presente fascicolo.



## VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE E ARMATO

Decreto 29 dicembre 1959 del Prefetto di Milano - — Bollettino Atti Ufficiali  
Prefettura di Milano, 1 gennaio 1960 n. 1

Visto il R. D. 16 novembre 1939, n. 2229, che approva le norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato;

Visti i decreti prefettizi adottati sulla materia di cui sopra;

Ritenute le necessità e l'urgenza di disciplinare in maniera più efficiente l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato, allo scopo di garantire la pubblica incolumità;

A decorrere dal 1° gennaio 1960 le disposizioni da osservare per quanto concerne le costruzioni in conglomerato cementizio semplice o armato sono le seguenti:

Art. 1. — Nessuna opera in conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità, possa comunque interessare l'incolumità delle persone, può essere costruita se non in base ad un progetto esecutivo firmato da un Ingegnere, ovvero da un Architetto, iscritto nell'Albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi delle vigenti Leggi sull'esercizio delle professioni in Ingegnere e di Architetto.

Dal progetto deve risultare tutto quanto occorre per definire l'opera, sia nei riguardi della esecuzione, sia nei riguardi della precisa conoscenza delle condizioni di sollecitazione.

Art. 2. — La esecuzione dell'opera deve essere diretta possibilmente dall'Ingegnere progettista ed in ogni caso da un Ingegnere od Architetto iscritto nell'Albo.

Art. 3. — Il costruttore, prima di iniziare i lavori, deve farne denuncia con istanza diretta al Prefetto e presentata presso l'ordine degli Ingegneri di Milano, allegando in triplice copia (una semplice e due in bollo) una relazione sommaria e un disegno d'insieme da cui risultino: l'ubicazione, la specie e l'importanza statica complessiva delle opere, muniti entrambi delle firme del Progettista e Calcolatore, del Direttore dei Lavori, del Costruttore e del Committente.

Alla istanza dovrà essere allegato anche un assegno circolare di L. 50.000, — intestato al precitato Ordine degli Ingegneri quale fondo di spesa per le visite di controllo dell'Ispettore ed eventualmente per il funzionamento della Commissione e per le prestazioni di Collaudatore nominato dal Prefetto.

Il progetto esecutivo di cui all'art. 1, firmato dal Progettista e Calcolatore, dal Direttore dei Lavori e dall'Esecutore, deve essere invece conservato in cantiere dal giorno dell'inizio a quello dell'ultimazione dei lavori ed essere bollato con annullamento delle marche eseguito dall'Ufficio del Bollo.

La denuncia e gli allegati possono pervenire al precitato Ordine anche per il tramite del Comune nel quale sarà eseguita la opera.

Art. 4. — Il Comune, nel cui territorio l'opera in conglomerato cementizio ricade, non potrà concedere il nulla osta per l'inizio dei lavori, senza prima accertarsi che il progetto per le opere in conglomerato cementizio sia pervenuto alla Prefettura che, all'uopo, rilascerà apposita dichiarazione di ricevuta all'interessato.

Art. 5. — Il progetto sommario di cui all'art. 3, vistato dalla Prefettura, sarà consegnato all'Ingegnere Ispettore di controllo nominato dalla Prefettura stessa ai sensi dell'art. 4 del D. L. 16 novembre 1939, n. 2229, e da questi trasmesso all'Impresa, la quale dovrà conservarlo in cantiere insieme al progetto esecutivo di cui all'art. 1 a disposizioni di qualsiasi autorità di controllo eventualmente delegata dalla Prefettura.

Art. 6. — L'Ispettore del controllo sarà scelto dalla Prefettura tra i designati dall'Ordine degli Ingegneri di riconosciuta competenza in materia o fra i funzionari degli Uffici tecnici municipali o provinciali iscritti all'Albo e particolarmente versati in tale genere di costruzione.

In ogni caso, le visite di controllo non esonerano il progettista, il Direttore dei lavori ed il costruttore dalle responsabilità a ciascuno di essi spettanti.

Art. 7. — L'Ispettore visitanso il cantiere accerterà:

a) che vi sia depositato il progetto esecutivo di cui agli articoli 1-3 aggiornato nelle eventuali varianti e ben chiaramente espresso, sicchè l'esecutore ne abbia norma per ogni particolare essenziale;

b) che detto progetto sia regolare nei riguardi delle firme, dei bolli come sopra detto;

c) che siano conservati i certificati delle prove sui materiali impiegati e da impiegare, richiesti, secondo le norme del Decreto Legge sopra ricordato, ad un Laboratorio ufficiale;

d) che il cemento sia conservato in locale difeso ed asciutto;

e) che sia regolarmente tenuto il giornale dei lavori.

Di tutto ciò l'Ispettore stenderà il relativo verbale sugli appositi moduli, che compilerà per intiero, inviandone due copie alla Prefettura, la quale ne trasmetterà una, col proprio visto, all'Impresa esecutrice dei lavori.

L'Ispettore è tenuto ad esprimersi sull'andamento dei lavori e sulle eventuali manchevolezze constatate facendo le conseguenti proposte alla Prefettura.

Art. 8. — In qualsiasi stadio di esecuzione, in base al rapporto dell'Ispettore, il Prefetto potrà ordinare la sospensione dei lavori incaricando l'apposita Commissione prevista dall'art. 4 del R. D. 16 novembre 1939, n. 2229, di effettuare le verifiche e i dovuti controlli sulla costruzione dell'opera.

La Commissione di cui sopra sarà composta come segue:

1) L'ingegnere Capo del Genio Civile di Milano o un suo delegato particolarmente versato nella materia: Presidente;

2) L'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico del Comune di Milano o della Amministrazione Provinciale, oppure un loro delegato particolarmente versato sulla materia;

3) Il Presidente della Commissione Ispettori e Collaudatori opere in cemento armato del Collegio Ingegneri di Milano.

La Commissione sarà assistita dall'Ispettore incaricato dalla Prefettura della Vigilanza dell'opera sottoposta ad inchiesta.

Art. 9. — La Commissione eseguita l'inchiesta depositerà nel più breve tempo alla Prefettura una dettagliata relazione formulando le proposte del caso e segnalando le eventuali responsabilità.

Il Prefetto, ove non siano adottati altri provvedimenti, potrà nominare un Collaudatore (non coincidente con l'Ispettore), il quale vista la situazione del cantiere potrà eseguire il corso dei lavori e collaudare le strutture parziali.

Il collaudatore potrà esaminare il progetto esecutivo ed i relativi calcoli giustificativi per trarne, ove occorra, quei suggerimenti atti a meglio determinare gli accertamenti sperimentali, giovandosi all'uopo della collaborazione che possono offrire i competenti laboratori ufficiali.

La nomina del collaudatore potrà, altresì essere fatta dal Prefetto, ogni qualvolta venga segnalata l'opportunità, per particolari altre ragioni, dall'Ispettore.

Art. 10. — Al termine dei lavori, l'opera dev'essere collaudata da parte di un Ingegnere di riconosciuta competenza, che, ove non sussistano i casi previsti dagli art. 8 e 9, sarà scelto dalle parti interessate fra gli Ingegneri iscritti all'Albo e compresi nell'apposito elenco degli Ingegneri Ispettori e Collaudatori delle opere in C. A. del Collegio Ingegneri di Milano. Non potrà mai essere incaricato del collaudo l'Ispettore designato dal Prefetto per il controllo.

Il certificato di collaudo deve essere presentato dal committente dell'opera in triplice copia (una in competente bollo e due in carta semplice) alla Prefettura, che restituisce l'originale, munito del bollo prefettizio, per il tramite del Comune.

L'utilizzazione dell'opera è subordinata al possesso da parte del committente del certificato stesso con il bollo prefettizio.

Per gli edifici e per le costruzioni, per la utilizzazione dei quali occorre speciale provvedimento di autorizzazione o di riconoscimento di idoneità, quali che siano le disposizioni che li disciplinano e le loro finalità, il provvedimento stesso potrà essere emesso, solo previa presentazione del certificato di collaudo, munito come sopra detto, del bollo prefettizio.

Art. 11. — Non potranno essere nominati Ispettori di controllo, né incaricati del collaudo delle opere, gli Ingegneri che risultino essere stati autori del progetto, che abbiano concorso alla compilazione del medesimo, abbiano eseguito o diretto l'esecuzione dell'opera da collaudarsi, ovvero siano direttore o facciano parte di consigli di amministrazione di società fornitrici del materiale impiegato nella costruzione stessa.

Art. 12. — Presso la Prefettura ed il Collegio degli Ingegneri di Milano sarà depositato l'elenco degli Ingegneri Ispettori e Collaudatori di opere in cemento armato.

Art. 13. — Nel caso che il costituito fondo di spesa, di cui all'art. 3, risulti superiore al fabbisogno, la differenza, dedotte le spese di amministrazione, sarà rimborsata al costruttore.

Nel caso contrario, questi avrà l'obbligo di provvedere all'integrazione del versamento effettuato.

Le competenze spettanti ai tecnici, da prelevare dal suddetto fondo di spesa, saranno determinate in base alle tariffe professionali.

Art. 14. — Sono revocati i precedenti Decreti Prefettizi che regolavano la materia di cui sopra.

I Sigg. Sindaci della Provincia di Milano sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Atti Ufficiali della Prefettura.

## PIANI REGOLATORI DEL COMUNE DI MILANO (1)

LEGGE 19 febbraio 1934, n. 433. — *Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano e delle norme per la sua attuazione.*

(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1934)

Art. 1. — È approvato, e dichiarato di pubblica utilità, il piano regolatore di massima per la città di Milano, secondo il progetto a firma dell'ing. Cesare Albertini, in data 4 febbraio 1933, da ritenersi per ogni conseguente effetto piano di massima.

Un esemplare del piano costituito da n. 48 tavole in scala 1 : 1000 nonchè da una planimetria in iscala 1 : 2000 per la zona interna, da n. 57 tavole in iscala 1 : 5000 per la zona esterna vistato dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2. — È approvato il regolamento annesso alla presente legge (allegato A) contenente norme generali e prescrizioni tecniche, del piano anzidetto, il quale regolamento, vistato dal Ministro per i lavori pubblici per l'esecuzione sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 3. — Con l'approvazione del piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali secondo i quali saranno sviluppati i piani particolareggiati di esecuzione.

Il comune di Milano provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle singole zone a mano a mano che se ne presenti l'opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione. Tali piani comprenderanno la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazione od a vincolo. La imposizione del vincolo e i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla pubblicazione, da parte del Comune, di ogni singolo piano particolareggiato.

I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 4. — Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali e i servizi ferroviari saranno presi, dal comune di Milano, preventivi accordi con le Amministrazioni competenti.

Art. 5. — Il presente piano di massima non ha limiti di durata, nei riguardi urbanistici ed edilizi.

Dal giorno della sua pubblicazione, ed anche prima dell'approvazione dei rispettivi piani particolareggiati, entro i limiti del piano:

(1) Il piano regolatore attualmente in vigore è quello approvato con D. P. R. 30 maggio 1953, riportato a pag. 84.

a) le nuove costruzioni e le ricostruzioni degli edifici dovranno rispettare le linee previste dal piano indicanti la rete delle essenziali vie di comunicazioni stradale e ferroviaria;

b) le nuove costruzioni e le ricostruzioni dovranno osservare le norme e le prescrizioni edilizie previste dal piano per determinate zone;

c) è vietato procedere a lottizzazioni di terreni a scopo edilizio senza il permesso dell'autorità comunale, che avrà facoltà di concederlo solo quando il piano non sia in contrasto coi criteri adottati dal piano di massima.

I proprietari potranno apportare qualsiasi modificazione agli edifici che sono colpiti dal piano di massima approvato con la presente legge, purchè ottengano la necessaria autorizzazione a norma dei regolamenti comunali. Il Comune potrà però negare la suddetta autorizzazione ove, entro due mesi dalla data di presentazione del relativo progetto di dette modificazioni, il Comune stesso dichiarerà di adottare il piano particolareggiato corrispondente ed il piano stesso venga deliberato dal podestà entro sei mesi dalla data medesima.

Art. 6. — Per la esecuzione degli espropri necessari all'attuazione dei piani particolareggiati, il Comune di Milano potrà, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità del 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme.

Su richiesta del Comune, il prefetto dispone che, in contraddittorio del Comune stesso e dei singoli espropriandi, sia formato lo stato di consistenza dei beni da espropriare e, sulle risultanze di tale stato e in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 7 della presente legge, sentito, ove ancora, un tecnico scelto nell'albo degli ingegneri della Provincia, determina la somma da depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa, e stabilisce i termini entro i quali il deposito deve essere eseguito.

Il decreto del prefetto sarà notificato ai singoli espropriandi nella forma delle citazioni.

Effettuato il deposito della somma delle indennità come sopra determinata, il prefetto, a richiesta del Comune, emette il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni, come sopra formato.

A cura del Comune il decreto sarà trascritto all'ufficio delle ipoteche e quindi notificato ai singoli interessati. La notificazione terrà luogo di presa di possesso dei beni espropriati.

Nei trenta giorni successivi a tale notifica, gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinata.

Trascorso tale termine senza che sia stata prodotta opposizione la indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva.

Per le opposizioni si seguirà la procedura stabilita dall'art. 52 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione dovranno applicarsi i criteri ed iriferimenti stabiliti con l'art. 7 della presente legge.

Art. 7 (1). — L'indennità di espropriazione per opere di piano regolatore sarà determinata sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile se trattasi di fabbricati ovvero dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso di 3,66 se trattasi di terreni, capitalizzato ad un tasso variabile dal 3,50% al 7%, sempre che il valore dedotto dall'imponibile, o dall'estimo catastale, non superi quello venale. In caso contrario, l'indennità di espropriazione sarà costituita dallo stesso valore venale.

Nella determinazione del valore venale, dovrà tenersi conto del puro valore normale di scambio dell'immobile ed escludersi qualsiasi coefficiente di valore, in più o in meno, che direttamente o indirettamente, mediatamente o immediatamente, dipenda o consegua dall'adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Art. 8. — Per la formazione delle strade o piazze in aree non occupate da fabbricati, ciascuno dei proprietari dei terreni confinanti con le dette strade o piazze dovrà cedere gratuitamente al Comune il suolo corrispondente alla metà della larghezza stradale per ogni fronte di cui sia proprietario fino al massimo di un quinto dell'area totale di sua proprietà e per una profondità non superiore a metri 10.

L'obbligo della cessione gratuita a termine della precedente disposizione viene meno, quando, nella restante area una parte maggiore della metà venga alla sua volta espropriata.

Il valore delle aree cedute a norma del presente articolo deve essere detratto nello stabilire sulla residuale proprietà il contributo di miglioria di cui all'art. 10.

Art. 9. — Ai beni di qualsiasi natura di proprietà dello Stato non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 8.

Art. 10. — Il comune di Milano è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni confinanti e contigui, che siano avvantaggiati dalla attuazione del piano regolatore, approvato con la presente legge, i contributi stabiliti dall'art. 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e con le modalità di applicazione e di esazione stabilite dalla legge stessa, ed agli altri beni comunque avvantaggiati i contributi di miglioria di cui agli articoli 236 e seguenti del testo unico della legge sulla finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931. n. 1175.

Art. 11. — Il comune di Milano è autorizzato a comprendere nei piani particolareggiati anche la espropriazione degli immobili, la occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera e a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprie-

(1) Così modificato dal R. D. L. 5 settembre 1938, n. 1623. (G.U. 24-10-1938 n. 244), convertito in legge 19-1-1939 n. 389 (G. U. 9-3-1939 n. 57).

tari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se o meno intendono essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà singolarmente se proprietari dell'intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie, le modalità ed i termini che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali prescrizioni tecniche di cui al suddetto regolamento e alle disposizioni del regolamento edilizio e di igiene vigenti nel Comune stesso.

Gli inviti di cui nel presente articolo saranno a cura del Comune notificati ai proprietari interessati nella forma delle citazioni secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali.

Art. 12. — Con la stessa procedura di cui all'art. 3 e con le stesse modalità e gli effetti dell'art. 11 il Comune è autorizzato ad imporre in qualsiasi momento che la costruzione o modificazione di edifici prospettanti su determinate strade o piazze, segua in conformità di un progetto generale di sistemazione architettonica comprendente tutte le aree e gli edifici della zona.

Art. 13. — Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore di cui alla presente legge.

Art. 14. — È vietato procedere a lottizzazione di terreni a scopo edilizio fuori dei limiti del piano regolatore edilizio e di ampliamento senza il permesso dell'autorità comunale, che avrà facoltà di concederlo solo nel caso in cui il progetto di lottizzazione non sia in contrasto coi criteri di massima da esso adottati per l'ulteriore sviluppo della città, e solo quando l'interessato assuma con idonee garanzie, l'obbligo di procedere a proprie spese all'impianto dei pubblici servizi (acqua, fognatura, illuminazione, mezzi di trasporto in comune) su progetti approvati dal Comune e da eseguirsi sotto la vigilanza del medesimo.

Dopo l'entrata in vigore della presente legge alle opere iniziate e compiute prima del permesso della lottizzazione si applica il disposto dell'art. 90 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Ai contravventori è comminata l'ammenda fino a L. 10.000.

Art. 15. — Nella attuazione del presente piano regolatore si dovranno rispettare le cose immobili la cui conservazione presenti un interesse pubblico, per la loro bellezza, e per la loro particolare relazione con la storia della città. Fermo pertanto il rispetto dei monumenti più notevoli quale risulta dal presente piano di massima nell'attuazione del piano, si dovrà curare che i cimeli interessanti la storia della città, e che abbiano particolare importanza nei riguardi estetici, quando non sia possibile conservarli in luogo incorporandoli degnamente nelle nuove costruzioni vengano trasportati nei civici musei, e ciò secondo accordo da prendersi di volta con le autorità preposte alla tutela delle antichità e monumenti.

Art. 16. — La sistemazione archeologica della zona circostante alla basilica di S. Lorenzo e delimitata dal corso di Porta Ticinese, dalla



via Pio IV, alla piazza Vetra e dalla via Pioppette fino all'incontro della nuova via di piano regolatore che dalla piazza Vetra si dirige a mezzogiorno, viene segnata nel presente piano a scopo esclusivamente indicativo. Essa potrà essere oggetto di sistemazione anche diversa a seconda del risultato delle indagini archeologiche che verranno all'uopo istituite.

Pertanto il piano relativo potrà essere approvato separatamente nei modi stabiliti dalla presente legge.

Art. 17. — I portici delle nuove costruzioni, previsti dal piano regolatore di cui alla presente legge, sono sottoposti senza indennizzo di sorta, a servitù pubblica e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche strade e ciò senza pregiudizio del contributo di cui all'art. 10 della presente legge.

Art. 18. — I piani regolatori previsti dal R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1296, dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1609, dal R. decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 95 e dal R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1065, convertiti rispettivamente nelle leggi 20 dicembre 1928, n. 3178, 17 dicembre 1931, n. 1728, 30 maggio 1932, n. 754, 15 dicembre 1932, n. 1752 (1), rimangono integralmente disciplinati dalle norme dei decreti stessi (2).

Le disposizioni del R. decreto-legge 7 maggio 1931, n. 590, convertite nella legge 29 febbraio 1932, n. 149 (3) rimangono in vigore soltanto per la esecuzione delle singole parti del piano per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già intervenuta apposita deliberazione podestarile. Le altre parti del piano per le quali tale deliberazione non sia intervenuta, saranno considerate come facenti parte del piano di massima di cui alla presente legge e per l'esecuzione di esse saranno osservate le norme della legge stessa.

Rimane ferma la disposizione del capoverso dell'art. 3 della legge 29 febbraio 1932, n. 149.

(1) Il R. D. L. 7 giugno 1928, n. 1296, convertito in legge con legge 20 dicembre, n. 3178, riguarda il piano regolatore per la sistemazione della località compresa fra il Corso Vittorio Emanuele e la via e la piazza Beccaria (Galleria del Corso). Esso stabilisce l'indennità d'esproprio come segue: « *la media del valore venale e dell'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati, capitalizzando ad un tasso dal 3,50 al 4%, secondo le condizioni generali della località* ».

Il R. D. L. 20 novembre 1930, n. 1609, convertito in legge con legge 17 dicembre 1931, n. 1728, riguarda il piano regolatore del centro di Milano, per la zona compresa fra le vie Carlo Alberto, Cappellari, Visconti, San Giovanni Laterano e San Giovanni in Conca. La formula dell'indennità di esproprio è uguale a quella della Galleria del Corso sopra riportata con la differenza della *capitalizzazione al tasso dal 3,50 al 5% anzichè dal 3,50 al 4%*.

Il R. D. 25 gennaio 1932, n. 95 riguarda la zona adiacente al Palazzo di Giustizia, il R. D. 22 luglio 1932, n. 1065 si riferisce al « Quartiere degli affari »

(2) Vedi aggiunta a questo comma approvata dall'art. 4 del R. D. L. 28 settembre 1934, n. 1663 riprodotto a pag. 83

(3) I. R. D. L. 7 maggio 1931, n. 590, convertito in legge 29 febbraio 1932, n. 149, riguarda la zona immediatamente a sud, ad est e a nord-est della piazza del Duomo di Milano.

Art. 19 (1). — La tassa di registro e di trascrizione ipotecaria sui soli trapassi di proprietà del comune di Milano per l'esproprio e l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione del piano regolatore generale approvato con la presente legge, è stabilita nella misura fissa di L. 10 per ogni atto ed ogni trascrizione.

Il privilegio fiscale previsto nel precedente comma del presente articolo è limitato agli atti e contratti indicati nel comma stesso posti in essere entro il termine di venticinque anni a decorrere dalla pubblicazione della presente legge (2).

Art. 20. — Tutte le costruzioni eseguite sia dai privati che dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione del piano, compiute nel termine di venticinque anni a decorrere dalla pubblicazione della presente legge, godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrainposte comunale e provinciale sui fabbricati (3).

La predetta esenzione è estesa alle costruzioni e ricostruzioni effettuate e da effettuarsi in esecuzione del piano particolareggiato di cui al R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1296. È altresì estesa alle costruzioni e ricostruzioni effettuate in esecuzione di apposite convenzioni stipulate col Comune di Milano per raggiungere anticipatamente le sistemazioni lasciate invariate dal piano approvato con R. decreto-legge 7 maggio 1931, n. 590, e dal presente, purchè la dichiarazione di abitabilità sia intervenuta posteriormente al 1° gennaio 1930.

Art. 21. — Il termine per l'esecuzione dei piani particolareggiati non potrà superare dieci anni dalla pubblicazione del decreto di approvazione.

Nella deliberazione podestarile di adozione del piano dovrà essere indicato il termine entro il quale dovranno completarsi le espropriazioni.

Anche dopo l'approvazione dei piani particolareggiati sarà consentita ai proprietari degli stabili colpiti dal piano, la esecuzione delle opere di manutenzione dei loro immobili.

Il Comune potrà anche consentire opere che eccedano la manutenzione a suo esclusivo giudizio. In tale caso delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio, deducendone la quota di deprezzamento.

Art. 22. — Il Governo del Re ha facoltà di approvare con l'osservanza delle norme contenute nella presente legge, le modificazioni al piano regolatore edilizio e di ampliamento ed alle norme generali e prescrizioni tecniche che nel corso della sua attuazione si rendessero necessarie.

Art. 23. — In quanto non disposto o modificato con la presente legge valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(1) V. anche, a pag. 83 il R. D. L. 28 settembre 1934, n. 1663 contenente norme integrative di questo articolo.

(2) Vedasi ora legge 28-6-1943 n. 666 riportata a pag. 82 del presente fascicolo: per gli edifici danneggiati dalla guerra e ricostruiti vedasi art. 71 legge 27-12-1953 n. 968 (Collezione legale Pirola n. 1159).

(3) Vedansi disposizioni contenute nella legge 2-7-1949 n. 408 e successive modificazioni (Collez. legale Pirola n. 1121): per gli edifici ricostruiti sia in sito sia in area diversa da quella occupata dall'edificio distrutto da eventi bellici vedasi anche art. 69 legge 27-12-1953 n. 968 (Collez. legale Pirola n. 1159).

DISPOSIZIONI EDILIZIE ALLEGATE ALLA LEGGE 19 febbraio 1934, n. 433, CHE APPROVA IL PIANO REGOLATORE DI MASSIMA DELLA CITTÀ DI MILANO (Allegato A) (1).

Art. 1. — È in facoltà del Comune di formulare speciali norme edilizie anche a deroga delle disposizioni del regolamento edilizio, allo scopo di ottenere particolare armonia tra i vari edifici di una stessa località costituenti lo stesso quadro urbano.

Tali norme dovranno essere approvate secondo le forme di legge.

Art. 2. — Il Comune previ accordi con gli Enti di tutela artistica, potrà dare norme edilizie speciali per gli edifici che dovessero sorgere in vicinanza di monumenti di particolare pregio artistico o storico.

Tali norme rifletteranno le altezze, le distanze e il carattere di detti edifici e dovranno emanarsi entro due anni dalla approvazione della legge che approva il piano.

Art. 3. — In caso di rifabbrica o di radicale rifacimento degli stabili il Comune potrà senz'altro imporre la rettifica di allineamenti tortuosi allo scopo di uniformarli all'allineamento generale delle strade ed in ogni caso per una profondità non superiore a un metro.

Art. 4. — Quando per effetto dell'esecuzione di un piano regolatore una parte di un edificio venga a essere offerta alla pubblica vista, e costituisca a giudizio del Comune un deturpamento che torni a disdoro della città, particolarmente nei riguardi della importanza che vengono ad assumere i luoghi per effetto dell'esecuzione del piano, sarà facoltà del Comune intimare ai proprietari di variare i prospetti secondo un progetto da approvarsi dal Comune.

Il Comune potrà imporre l'esecuzione del rifacimento entro un termine stabilito.

In caso di rifiuto il Comune avrà facoltà di procedere all'esproprio dell'intero edificio corrispondendo una indennità determinata secondo le norme contenute nella legge che approva il piano.

Art. 5. — Salvo le altre norme edilizie che il Comune potrà formulare, per le aree destinate nel piano a fabbricazione rada dovranno rispettarsi le norme seguenti:

a) per le aree indicate con X: gli edifici non dovranno occupare più di un terzo dell'area totale, e non dovranno essere formati da più di tre piani;

b) per le aree con Y: non potranno costruirsi che edifici isolati; la loro minima distanza sarà di m. 10, lo sviluppo delle fronti non potrà superare m. 30; gli edifici non potranno contenere più di quattro piani.

(1) Il testo della legge è a pag. 75

c) per le aree indicate con V: gli edifici non dovranno occupare più di un quinto dell'area, e non dovranno essere formati da più di tre piani;

d) per le aree indicate con V<sup>o</sup>: gli edifici non dovranno occupare più di un quinto dell'area: non potranno superare l'altezza di m. 16; la loro cubatura non potrà superare 2500 metri cubi ogni 1000 metri quadrati di superficie del lotto fabbricabile;

e) per le aree indicate con W: gli edifici non dovranno occupare più di un quarto dell'area e non potranno essere formati da più di tre piani;

f) per le aree indicate con Z: le fronti dei fabbricati dovranno costruirsi parallelamente alla linea stradale arretrandosi da essa secondo quanto è indicato sui tipi.

Tutte le aree che per effetto delle disposizioni contenute in questo articolo restano libere da fabbricati dovranno sistemarsi a giardino.

LEGGE 28 giugno 1943, n. 666. — *Imposte fisse minime di registro ed ipotecarie per la esecuzione dei piani regolatori* (1).

(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 1943).

*Articolo unico.* — Gli atti di trapasso a favore di comuni per l'espropriazione o l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione di piani regolatori generali e particolareggiati e gli atti di trapasso a favore di enti o privati che provvedano alle costruzioni o alle ricostruzioni in luogo e vece dei comuni in relazione ad apposite convenzioni aventi data certe e stipulati per la esecuzione dei piani medesimi, sono soggetti alle imposte fisse minime di registro e di trascrizione nei registri immobiliari per ogni trasferimento.

(1) Per le agevolazioni circa le imposte fabbricati e la esecuzione totale o parziale delle imposte di consumo sui materiali da costruzione vedansi disposizioni legge 2 luglio 1949, n. 408 (Coll. Pirola n. 1121) e, per gli edifici danneggiati da eventi bellici, legge 27 dicembre 1953, n. 968 (Coll. Pirola n. 1159).

R. D. L. 28 settembre 1934, n. 1663. — *Norme integrative della legge 19 febbraio 1934, n. 433, per il piano regolatore di Milano* (1).

(Pubblicato nella *Gazz. Ufficiale*, n. 249 del 23 ottobre 1934).

Art. 1. — Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 19 della legge 19 febbraio 1934, n. 433, si applicano anche agli atti di trasferimento di immobili a favore di enti o privati che provvedono alle ricostruzioni in luogo e vece del Comune in relazione ad apposite convenzioni aventi data certa, stipulate per la esecuzione del piano regolatore previsto da detta legge.

Art. 2. — Le stesse agevolazioni tributarie di cui al precedente articolo si applicano anche ai piani parziali di cui all'art. 18 della citata legge 19 febbraio 1934, n. 433.

Art. 3. — Le norme di cui agli articoli 1 e 2 entrano in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto ma non si estendono alle tasse già pagate, e nemmeno a quelle già accertate anche se non ancora pagate.

Art. 4. — Dopo il primo comma dell'art. 18 della legge 19 febbraio 1934, n. 433, è aggiunto il seguente inciso: «Salvo l'applicazione dell'art. 7 della presente legge per gli espropri ancora da eseguirsi in attuazione dei piani stessi e delle parti rimaste in vigore del piano, di cui al seguente comma di quest'articolo».

---

(1) Convertito in legge con legge 17 dicembre 1934, n. 2118 (G. U. 15-1-1935 n. 12).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1953. - *Approvazione del Piano Regolatore Generale di Milano.*

(Pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* del 9-7-1953, n. 154, pag. 2523, n. d'inserzione 3312).

*VISTA* la delibera consiliare n. 124360, in data 12 luglio 1950, approvata dalla G. P. A. nella seduta del 30 agosto 1950, con la quale il Comune di Milano ha adottato il Piano Regolatore Generale del proprio territorio;

*RITENUTO* che la procedura seguita è regolare e che, in seguito alla pubblicazione degli atti effettuata dal 31 agosto al 30 settembre 1950, sono state presentate nei termini di legge 1085 osservazioni — di cui 121 sono duplicate o memorie illustrative di altre già presentate — e fuori termine 36 osservazioni, che vengono tutte qui appresso elencate:

... omissis ... (1)

Osservazioni pervenute fuori termine.

... omissis ...

*RITENUTO* che, sempre fuori termine, sono pervenute a questo Ministero le seguenti n. 20 osservazioni, di cui alcune costituiscono ripetizione di quelle già presentate al Comune:

... omissis ...

*VISTE* le controdeduzioni in merito alle osservazioni prodotte in termine e fuori termine al Comune; controdeduzioni che il Comune medesimo ha adottato con delibera consiliare n. 64669 del 6 aprile 1951, approvata dalla G. P. A. nella seduta del 3 agosto 1951, proponendo l'accoglimento totale di 148 osservazioni, e l'accoglimento parziale di 27 osservazioni;

*CONSIDERATA* la manifesta opportunità che il Comune di Milano sia dotato di un Piano Regolatore Generale del proprio territorio, il quale, a totale riforma e in sostituzione di quello approvato con Legge 19 febbraio 1934, n. 433, risponda delle nuove esigenze urbanistiche della città, tenendo conto dei dettami della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (2), dei progressi verificatisi nella scienza urbanistica e nella tecnica delle costruzioni, nonché della situazione venutasi a creare in alcune zone della città, in dipendenza delle distruzioni causate dagli eventi bellici;

(1) Il testo integrale del decreto è depositato in libera visione al pubblico a sensi del comma 2° dell'art. 10 della Legge Urb. 17-8-1942 n. 1150 presso la Divisione Urbanistica dell'Ufficio Tecnico Municipale - Via Larga n. 12 - II piano; copie integrali del decreto sono in vendita presso la Ripartizione Servizi Economici del Comune di Milano - Via Francesco Sforza n. 23 - Ufficio Cassa, al prezzo di L. 500 per copia.

(2) Legge Urbanistica, vedasi fascicolo n. 1049 della Collezione Pirola.

*CONSIDERATO* che il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Milano è informato ai seguenti criteri fondamentali:

- inserimento del Piano in uno schema di Piano regionale;
- decentramento delle industrie, con ubicazione dei nuovi grandi complessi industriali, nella zona avente per asse la direttrice Rho-Sesto Calende;
- creazione di un nuovo Centro Direzionale a nord del vecchio Centro, nella direzione corrispondente alla naturale tendenza di sviluppo del nucleo urbano;
- zonizzazione dell'intero territorio comunale e, in particolare, destinazione a verde agricolo per i terreni al di fuori dei limiti dell'aggregato urbano;
- creazione di grandi assi stradali per il traffico di penetrazione della regione nell'aggregato urbano e di arterie tangenziali per il traffico esterno;

*CONSIDERATO* che i criteri e le direttive si ravvisano pienamente ammissibili e rispondenti al migliore e più razionale assetto del territorio comunale, e che le soluzioni adottate nel Piano risultano, nel complesso, ben studiate ed atte a realizzare i suaccennati criteri;

*CHE*, peraltro, il Piano prevede anche varie soluzioni particolari e di dettaglio le quali, se pure ammissibili dal punto di vista formale, non possono costituire oggetto di esame in questa sede, anche per la impossibilità di valutarle adeguatamente sulla planimetria del Piano, che è stata redatta nel rapporto di 1:5000 coerentemente alle caratteristiche di un Piano Regolatore Generale;

*CHE*, per quanto riguarda invece la parte centrale della città (che comprende anche le due zone incluse nel Piano di Ricostruzione approvato con D. M. 28 febbraio 1949, n. 322) (1), le cui previsioni sono riportate nella planimetria in scala, 1:2000, l'esame delle relative soluzioni di dettaglio appare possibile, nonchè opportuno, anche per il fatto che esse hanno formato oggetto di provvedimenti già operati oppure sono ad essi strettamente collegate;

*CHE*, per le ragioni suesposte, e salvo quanto sarà detto appresso per talune previsioni, il Piano può ritenersi ammissibile per intero, nelle sue

(1) A pag. 96 del presente fascicolo è riportato il testo del Decreto del Ministro per i LL. PP. 21-4-1947 n. 1485, recante la delimitazione delle due zone del Piano di ricostruzione della Città di Milano, poi approvato con Decreto dello stesso Ministro in data 28-2-1949 n. 322. Per il testo del Decreto di approvazione del Piano di Ricostruzione e delle Norme edilizie per le 2 zone vedasi il fascicolo sul Piano di Ricostruzione - editi a cura del Comune di Milano (edizione 1952-1955) ed in vendita presso la Ripartizione Servizi Economici - Ufficio Cassa Via Francesco Sforza n. 23.

Il termine di esecuzione originariamente fissato per il 28 febbraio 1961 (in relazione alle disposizioni di cui al D. L. L. 1-3-1945 n. 154 allora vigente) con il citato D. M. 28-2-1949 è stato successivamente prorogato con D. M. 21 ottobre 1950 n. 3228 (G. U. 2-11-1950 n. 252 pag. 3070 n. 458 di inserzione) e 14 marzo 1952 n. 743 (G. U. 25-3-1952 n. 72 pag. 1179 n. 1332 di inserzione) fino al 28 febbraio 1957: in forza del richiamo nel D. P. 30-5-1953 esso conserva efficacia di P. R. G. per le parti che contengono modifiche al progetto di P. R. G. adottato dal Consiglio Comunale di Milano il 12-7-1950.

linee generali, in relazione agli elementi essenziali previsti dall'art. 7 (1) della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, mentre, per quanto riguarda le previsioni di dettaglio, queste possono essere prese in considerazione limitatamente all'anzidetta parte centrale;

*CONSIDERATO* tuttavia che appare necessario un miglioramento di alcune previsioni, come più specificatamente viene detto qui di seguito;

*CONSIDERATO* che, molto opportunamente, il Piano prevede un arresto dell'espansione urbana a sud dell'abitato ed un maggiore sviluppo di esso a nord dell'abitato stesso;

*CHE*, peraltro, tali previsioni dovranno, in sede di piani particolareggiati, essere integrate con l'indicazione di un regolamento del regime delle acque, che, provenendo da nord, investono la città, determinando allagamenti nelle zone periferiche; e con uno sviluppo della rete di fognatura, allo scopo di adeguarla oltre che alle esigenze dell'espansione dell'aggregato urbano anche alle necessità che si sono manifestate in altre zone attualmente servite in maniera incompleta;

*CONSIDERATO* che, per quanto riguarda la dislocazione delle industrie appaiono opportuni il mantenimento di tale destinazione e la possibilità di relativo sviluppo per la zona della Bovisa ed Affori, a nord ovest della città, date le caratteristiche favorevoli che offre detta località, ampiamente servita da raccordi ferroviari, e che anzi, ravvisa conveniente estendere detta destinazione anche ad altre aree in prossimità della Via Comasina, dove le medie e piccole industrie potrebbero usufruire dei comodi raccordi ferroviari già esistenti;

*CHE*, per la zona di Lorenteggio, l'estensione della arce destinate a sviluppo industriale risulta eccessivamente spinta verso nord, per cui è da accogliere la proposta fatta dal Comune, in sede di esame dell'osservazione De Angeli Frua, di ridurre notevolmente detta estensione, mediante parziali sostituzioni col vincolo di verde agricolo;

*CHE*, per quanto riguarda la zona sud sud-est della città, dovranno essere concentrate le industrie a cavallo degli impianti ferroviari dello Scalo

(1) Per il testo completo della Legge Urbanistica vedasi fascicolo n. 1049 Collezione Pirola, già citata; l'Art. 7 citato dispone:

Il piano regolatore generale di un Comune deve considerare la totalità del territorio comunale.

Esso deve indicare essenzialmente:

1: la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e, laddove occorra, navigabili, concepita per la sistemazione e lo sviluppo dell'abitato, in modo da soddisfare alle esigenze del traffico, dell'igiene e del pubblico decoro;

2: la divisione in zone del territorio, con precisazione di quelle destinate all'espansione dello aggregato urbano, ed i caratteri e vincoli di zona da osservare nell'edificazione;

3: le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciale servitù;

4: le aree da riservare a sede della casa comunale, alla costruzione di cuo e e di Chiese e ad opere ed impianti d'interesse pubblico in generale.



di Rogoredo, per ovvie ragioni di raccordi ferroviari e di allontanamento dalle zone residenziali, destinando a zona industriale le aree ad ovest di Via Toffetti e quelle ad est della ferrovia, in adiacenza agli stabilimenti Radaelli, in sostituzione della nuova Zona Industriale prevista a sud di Via Mecenate (Taliedo), che è da abolire;

CHE nella zona a nord della località Precotto (tra il Viale Monza e la Ferrovia) è da mantenere l'attuale sviluppo di industrie medie, anzichè introdurre una striscia di industrie pesanti adiacenti alla ferrovia, cui, per il distlivello esistente, non sarebbe possibile allacciare binari di raccordo;

CONSIDERATO che, per quanto concerne le destinazioni a zona residenziale, si ravvisa opportuno che nella zona di Taliedo, in relazione alla accennata abolizione del vincolo ad industrie, sia previsto un quartiere residenziale estensivo, concepito secondo i più aggiornati criteri della edilizia moderna;

CHE — come ha proposto l'Ufficio Tecnico del Comune di Milano — all'estremità nord della Via Comasina, è da sostituire la destinazione semintensiva, ivi prevista, con quella intensiva, a condizione, però, che la fascia di verde di cui si dirà appresso, sia attigua alla strada, in modo che le costruzioni vengano spostate verso l'interno;

CHE, allo scopo di evitare nelle zone aventi particolare carattere storico, monumentale ed ambientale, il sorgere di costruzioni troppo difformi non solo tra di loro ma anche rispetto al tradizionale carattere degli antichi edifici è da prescrivere l'inclusione nelle norme edilizie di una disposizione che faccia obbligo al Comune di sentire preventivamente il parere della Soprintendenza ai Monumenti della Lombardia, quando si tratti di sistemazioni urbanistico-edilizie che comportino un rinnovamento dell'abitato con costruzioni eccedenti il normale di altezza (1);

CONSIDERATO che appare eccessiva l'estensione di verde pubblico a tutta la zona al Cimitero di Musocco, per cui si ravvisa opportuno lasciare una fascia di verde pubblico, larga m 30, lungo la nuova arteria, e destinare a zona residenziale semi-estensiva la rimanente area compresa fra la nuova e la vecchia Gallaratese, dato che lungo quest'ultima arteria già attualmente esistono numerose costruzioni;

CHE, lungo la nuova Via Comasina, e perciò all'estremità nord, è da estendere la fascia di verde pubblico per tutta la lunghezza dei due lati;

CONSIDERATO che la destinazione a verde agricolo appare ammissibile:

— sia sotto il profilo della legittimità, in quanto rientra nella zonizzazione prevista dall'art. 7 della Legge Urbanistica (2);

— sia sotto il profilo igienico-sanitario in quanto la formazione di zone agricole al margine dell'abitato appare molto proficua, interrompendo essa

(1) Vedasi a pag. 99 l'art. 5 bis delle Norme Tecniche per l'attuazione del Piano Regolatore.

(2) Vedansi note, 2 a pag. 84 e 1 a pag. 85.

la compattezza dei quartieri edilizi, cui viene ad arrecare il beneficio della campagna;

— sia nei riguardi dell'estensione e del merito sostanziale, poichè la superficie destinata a verde agricolo rappresenta soltanto un terzo di quella complessiva del territorio comunale;

CHE, per altro, in merito alla distribuzione di alcune zone di verde agricolo e soprattutto di quelle aventi limitata estensione, per essere intercluse da strade o zone a destinazione diversa, e tali quindi da sconsigliare, per la promiscuità che ne deriverebbe, l'utilizzazione a scopo agricolo, si ritiene opportuno prescrivere quanto segue:

a) destinazione a zona residenziale estensiva:

per l'area compresa tra la tangenziale nord e la Via Palmanova, con distacco di fabbricati dall'allineamento stradale di metri lineari 50;

per l'area sud della ferrovia a cavaliere dell'asse attrezzato n. 1, limitato a sud dal prolungamento del Viale G. da Cermenate, con una striscia di verde pubblico di m 50 lungo i due lati dell'asse attrezzato, lungo il prolungamento della Via G. da Cermenate ed una zona filtro di m 100 destinata a parco privato a separazione della zona industriale situata ad ovest;

per l'area a nord della Via Antonini, compresa tra la zona industriale e la nuova zona residenziale, salvo una striscia di verde pubblico di m 50 lungo la Via Antonini;

b) destinazione ad edilizia industriale di media e piccola industria per l'area compresa tra la tangenziale nord la ferrovia e le zone industriali in località Quarto Oggiaro, eccetto una fascia protettiva di m. 100 da destinarsi a verde pubblico lungo la strada ed a confine con la zona industriale ad ovest;

c) destinazione a verde pubblico dell'area a nord della tangenziale compresa tra questa, la Via Pontenuovo e la zona di verde pubblico;

d) destinazione a zona industriale:

per l'area a nord della tangenziale compresa tra questa, il tracciato ferroviario Milano-Erba, la zona industriale e la zona residenziale semi-intensiva, salvo una fascia di verde pubblico della profondità di m. 100 lungo la tangenziale, ed una ulteriore fascia di verde pubblico a protezione della zona residenziale delimitata ad ovest dall'allineamento ovest del Parco Litta e dalla nuova via di Piano Regolatore a sud della tangenziale;

per l'area compresa tra Via Toffetti, la Ferrovia, la Via Boncompagni e la Via Basilicata, limitatamente ad una striscia di m 250 circa lungo la Via Toffetti, mentre la rimanente parte è da destinare ad edilizia semi-estensiva, separandola dalla zona industriale a mezzo di un'ampia fascia a verde privato;

CONSIDERATO, per quanto riguarda i servizi ed impianti pubblici, che la loro distribuzione ed ubicazione appaiono nel complesso studiate con

sano equilibrio e rispondente alle effettive esigenze di autonomia dei rispettivi quartieri, secondo moderni criteri;

CHE, tuttavia, appare opportuna una diversa ubicazione del Cimitero, previsto a sud di Lorenteggio, in quanto, per la sua situazione altimetrica il terreno scelto dal Comune è soggetto a periodici allagamenti; nonchè del nuovo edificio carcerario in quanto la prevista ubicazione potrebbe nuocere allo sviluppo dell'adiacente zona residenziale e di svago;

CONSIDERATO che, per la migliore sistemazione del vecchio centro, sono da prescrivere le seguenti varianti:

a) rettifica della Via Rosales per portarla a sboccare direttamente sul piazzale Tommaso di Savoia;

b) modifica del tratto terminale della strada intermedia fra Corso Garibaldi e Via Legnano, in modo da conservare il palazzetto fine ottocento posto sull'angolo di Piazza Marengo;

c) modifica dell'allineamento previsto all'incrocio delle vie Larga e Pantano, in maniera da renderle perpendicolari all'asse della Via Albricci ed ottenere così un corretto fondale alla via stessa;

d) modifica degli allineamenti della trasversale est-ovest all'incrocio con via Torino, per ottenere un maggior rispetto del Palazzo dei Grifi;

CHE, in conformità a quanto richiesto dal Ministero della Pubblica Istruzione, appare opportuno stabilire:

a) che la deviazione adiacente all'Arco del Sempione attraversante il limite del Parco verso l'Arco medesimo, debba essere fatta in trincea;

b) che debba evitarsi l'allargamento delle vie che immettono nella Piazza di San Simpliciano, nonchè l'apertura del previsto tratto stradale fra la piazza stessa ed il Corso Garibaldi; e ciò allo scopo di tenere il più possibile separata dal traffico la piazza anzidetta;

c) che è da riesaminare l'attraversamento pubblico previsto nei giardini compresi fra Via Pietro Verri e Via Manzoni;

d) che è da respingere il progettato attraversamento dell'Orto Botanico ed i relativi passaggi nelle vie Borgonuovo e Fiori Oscuri, anche allo scopo di tener presenti le esigenze di ampliamento dell'Accademia di Brera sull'area delle vecchie serre;

e) che è da evitare l'allargamento di Via Annunciata, in quanto l'edificio all'angolo di Via Manzoni ed il palazzo con giardino in Via Annunciata n. 7, sono sottoposti a vincolo di interesse artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (1);

f) che venga mantenuto l'attuale allineamento degli edifici in angolo tra Via Nirone e Corso Magenta;

g) che sia conservata nel suo ambiente la Chiesa di S. Sisto e sia prevista una relativa zona di rispetto;

h) che l'ambiente di S. Maria alla Porta è da mantenere più chiuso ed apportato dalla nuova grande arteria trasversale;

(1) « Tutela delle cose di interesse artistico e storico »: vedasi fascicolo n. 1000 Collezione Pirola.

i) che sia rispettato il cortile dei « Grifi » presso la Rotonda di S. Sebastiano, tra le vie Torino e Valpetrosa, sfiorato dalla nuova grande arteria di attraversamento;

l) che la piazzetta antistante la Chiesa di S. Vito al Pasquirolo sia tenuta separata con uno schermo di fabbricato o di porticato, dalla nuova grande arteria;

m) che venga evitato l'allargamento del Corso di Porta Romana, in corrispondenza dell'isolato posto sulla sinistra della facciata di San Nazario;

n) che è da mantenere una congrua zona a verde intorno alla Cascina Bolla situata tra il Piazzale Lorenzo Lotto, Via Migliara e Via Paolo Uccello, come pure intorno all'antica Cappella dei Re Magi in località Corte Regina nella sezione di Crescenzenago;

*CONSIDERATO* che il sistema delle arterie principali di transito e di penetrazione appare ben risolto per quanto riguarda i settori nord, est e sud, salvo un perfezionamento degli incroci e delle relative attrezzature, che potrà essere realizzato in sede di Piano particolareggiato;

*CHE* invece, dovrà essere ristudiato il tracciato dell'arteria tangenziale di transito nel settore sud-ovest ed ovest e relativi attacchi alle strade di penetrazione;

*CONSIDERATO* che, per quanto riguarda gli assi che il Comune intendeva attrezzare per il traffico veloce, deve confermarsi l'ammissibilità del loro tracciato già riconosciuto in sede di approvazione del Piano di Ricostruzione;

*CONSIDERATO* che si ravvisa pure ammissibile il sistema previsto per le strade di collegamento interno e che peraltro, per quanto riguarda l'ampliamento di Via dell'Orso, appare opportuno che il Comune ristudi la soluzione proposta in relazione allo stato di fatto ed alle esigenze della viabilità;

*CONSIDERATO*, per quanto riguarda gli impianti ferroviari ed i trasporti collettivi, che appare ammissibile la sistemazione di variante la quale prevede un abbassamento del piano del ferro non oltre i m 2 sotto il livello della Via Galilei su cui prospetta la stazione viaggiatori, cosicchè le strade di collegamento del nuovo centro direzione col vecchio nucleo urbano dovranno sopra passare la linea ferroviaria con leggera monta in tratto sud;

*CONSIDERATO* che il tracciato del canale navigabile Po-Lago Maggiore è da ritenersi di larga massima ma che, tuttavia per le zone interessate dal porto-canale e vincolate dal Piano a verde agricolo, debbono rimanere fermi i vincoli stabiliti e le espropriazioni effettuate, in quanto detti vincoli si ravvisano tuttora necessari per la costruzione di detto porto, in attesa di essere meglio definiti in sede di piano particolareggiato;

*CONSIDERATO* che le Norme Edilizie (1) annesse al Piano si riten-

(1) Vedasi a pag. 98 del presente fascicolo.

gono ammissibili, in quanto sono tali da assicurare un ordinato sviluppo della disciplina urbanistico-edilizia dell'abitato, ed un graduale espandersi dei vari quartieri;

CHE, peraltro, è da prescrivere, oltre la modifica riguardante le zone monumentali e di cui a precedenti considerando, anche la seguente modifica dell'art. 13 delle Norme stesse, riguardante il verde agricolo, la quale risponde egualmente agli scopi dell'azzoneamento previsto dal Piano, pur consentendo una maggiore libertà di utilizzazione delle aree:

« Nelle zone destinate a verde agricolo sono consentite essenzialmente « costruzioni al servizio dell'agricoltura, cioè edifici delle aziende rurali per « una densità di mc. 2000 per ogni ettaro di terreno.

« Entro il predetto limite complessivo di mc. 2000 per ettaro, sono altresì « ammesse costruzioni ad uso di abitazione, osservando i criteri di edifica- « zione e d'ubicazione che verranno concordati con l'autorità comunale in rela- « zione alla superficie della singola azienda agricola (1) ».

CONSIDERATO che per le zone del centro della città, ricadenti nel perimetro del Piano di Ricostruzione, debbono richiamarsi e confermarsi tutte le prescrizioni (2) del Piano di Ricostruzione medesimo — purchè non in contrasto con le prescrizioni e modifiche di cui ai precedenti considerando — approvate con i Decreti Ministeriali 28 febbraio 1949, n. 322, 30 luglio 1950 n. 2512 e 31 luglio 1950, n. 2513, nonché le varianti a detto Piano approvate con i seguenti Decreti Ministeriali: 1) 13 aprile 1951, n. 1121; 2) 24 settembre 1951, n. 2487; 3) 29 novembre 1951, n. 2299; 4) 18 dicembre 1951, n. 2298; 5) 30 gennaio 1952, n. 3257; 6) 1° febbraio 1952, n. 3258; 7) 14 marzo 1952, n. 3259; 8) 29 marzo 1952, n. 445; 9) 5 giugno 1952, numero 446; 10) 27 settembre 1952, n. 2838; 11) 25 febbraio 1953, n. 82, 83, 84, 85; 12) 5 marzo 1953, n. 9; 13) 30 aprile 1953, n. 1435; (3)

(1) Nel testo delle « Norme tecniche per l'attuazione del Piano Regolatore » riportate nel presente fascicolo a pag. 98 si è provveduto ad inserire il testo come sopra modificato (vedasi pag. 107).

(2) Per la legislazione sui Piani di Ricostruzione vedasi il fascicolo n. 1049 Collezione Pirola.

(3) I decreti citati riguardano rispettivamente le seguenti zone: decreto 28-2-1949 n. 322: approvazione del Piano di Ricostruzione; decreto 30-7-1950 n. 2512 e decreto 31-7-1950 n. 2513: approvazione delle zone stralciate dal decreto predetto; decreto 13-4-1951 n. 1121: approvazione del Piano di lottizzazione del cso Vitt. Emanuele e adiacenze; decreto 24 settembre 1951 n. 2487 approvazione del Piano di Lottizzazione per la zona compresa fra via Ariberto - Ausonio - Lanzzone - Ghislieri - Circo - S. Sisto - cso Ticinese - De Amicis e Corso Genova; decreto 29-11-1951 n. 2299: approvazione del Piano di lottizzazione per la zona compresa fra via Rugabella, il corso di Pta Romana, la via S. Sofia ed il corso Italia; decreto 18 dicembre 1951 n. 2298: approvazione del Piano di lottizzazione della zona compresa fra via Varese - Bastioni di Porta Garibaldi (ora via Francesco Crispi) e il corso Garibaldi; decreto 30-1-1952 n. 3257: approvazione Piano di lottizzazione per la zona compresa fra piazza Mentana - S. Marta - S. Maurilio e S. Orsola; decreto 1-2-1952 n. 3258: approvazione del Piano di lottizzazione per la zona compresa fra la via S. Sisto - Bagnera - Nerino - pza S. Giorgio e via Torino; decreto 14-3-1952 n. 3259: approvazione del Piano di lottizzazione per la zona compresa fra via Borromei - S. Maria Fulcorina e S. Maria Podone; decreto 29-3-1952 n. 445; approvazione del Piano di lottizzazione per la zona com-

*CONSIDERATO che le zone per le quali sono state prescritte nei precedenti considerando 6-7-8-9-10-11-12-14-16 modifiche, varianti ed integrazioni, vanno stralciate dall'approvazione del piano secondo le delimitazioni con linea gialla riportate sulle unite planimetrie in scala 1:5000 e 1:2000, affinché dette modifiche ed integrazioni siano adottate dal Comune con regolare delibera, da sottoporre all'approvazione della Giunta Prov. Amm.va, e formino oggetto di pubblicazioni;*

*CONSIDERATO, per quanto riguarda le osservazioni, che, pur non sussistendo l'obbligo giuridico per l'Amministrazione di pronunciarsi su di esse, in quanto, diversamente dalle opposizioni, sono state assimilate a semplice denuncia, si ravvisa tuttavia opportuna, dal punto di vista dell'interesse generale, prenderle in esame come apporto di collaborazione dei cittadini a perfezionamento del Piano;*

*CHE, sotto questo profilo, appare utile tener conto non soltanto delle osservazioni proposte da Associazioni sindacali e da altri Enti pubblici ed istituzioni interessate, ma anche delle osservazioni inoltrate da singoli;*

*CHE, sempre in funzione del criterio dell'interesse generale, il vaglio di dette osservazioni va fatto per gruppi;*

*CONSIDERATO che le seguenti osservazioni, le quali riguardano principalmente i criteri direttivi e le soluzioni basilari del Piano (aspetti economici e giuridici, zonizzazione, rete viaria, Centro Direzionale, inquadramento in un Piano regionale, ecc.) sono da respingere per i motivi indicati nel voto n. 2053 del 31 luglio 1952 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e in quanto detti criteri e direttive sono stati riconosciuti ammissibili, legittimi ed opportuni:*

... omissis ...

*CONSIDERATO che non vi è luogo a provvedere in ordine alle seguenti osservazioni in quanto esse riguardano previsioni ricadenti nelle zone da stralciare dall'approvazione del Piano:*

---

presa fra il cso di Pta Ticinese la nuova via fra il Corso stesso e la via S. Croce e quest'ultima e la pza S. Eustorgio; decreto 5-6-1952 n. 446 approvazione del Piano di lottizzazione per la zona compresa fra via Festa del Perdono, S. Antonio, Palletta e Largo Richini; decreto 27-9-1952 n. 2838: approvazione del Piano di lottizzazione per la zona all'incrocio delle vie Circo, Lanzone e Torchio; decreto 25-2-1953 n. 82, 83, 84, 85 approvazione dei piani di lottizzazione per le zone stralciate del Piano di Ricostruzione, per il cso Vitt. Emanuele e per le zone comprese fra la via Quadrio - cso Como - pza 25 aprile - il vle Pasubio e la via D'Azeglio, fra la via Sambuco - Aurispa e Gian Galeazzo, fra il cso di Porta Romana e il cso di Porta Vigentina e le vie Quadronno, Pini e Cimabue; decreto 5-3-1953 n. 9 approvazione di Piani di lottizzazione relativi alle zone fra via De Amicis - Lanzone - Caminadella e Largo C. Correnti, fra le vie Mulino delle Armi, via Vettabbia, via Calatafimi - via Sambuco - pza S. Eustorgio - via S. Croce - nuova via e corso di Pta Ticinese, per la zona della Chiesa di S. Sisto, per il cso Vitt. Emanuele fra via S. Paolo e via S. Pietro all'Orto, per via Rugabella - cso di Pta Romana, via S. Sofia e cso Italia e decreto 30-4-1953 n. 1435; approvazione del Piano di lottizzazione per la zona compresa fra il cso di Pta Romana, via Velasca e la via Pantano.

... omissis ...

*CONSIDERATO* che le osservazioni di cui appresso non possono essere accolte in quanto chiedono l'abolizione o la modifica di soluzioni che il progetto del nuovo Piano Regolatore prevede in relazione ad accertate, imprescindibili esigenze urbanistiche (di azionamento, di viabilità, igieniche, archeologiche, religiose, ecc.) oppure propongono nuove soluzioni che sono in contrasto con le finalità del Piano, senza dire che, nella quasi totalità dei casi, esse osservazioni mirano esclusivamente alla salvaguardia di interessi privati:

... omissis ...

*CONSIDERATO* che le osservazioni seguenti sono da respingere per i motivi indicati nelle deduzioni del Comune e con le quali si concorda:

... omissis ...

*CONSIDERATO* che le osservazioni di cui appresso non si ritengono meritevoli di accoglimento per il motivo che quanto richiesto dagli interessati verrebbe, ove fosse accolto, a turbare e, in alcuni casi, a sovvertire la organica distribuzione dell'azionamento studiata secondo le necessità urbanistiche delle varie zone:

... omissis ...

*CONSIDERATO* che le seguenti osservazioni non possono essere accolte in quanto i vincoli ai quali si riferiscono le osservazioni stesse corrispondono a quelli previsti dal Piano di Ricostruzione già approvato, e vengono riportati nel progetto di nuovo Piano Regolatore unicamente per assicurare la completezza del Piano stesso e, comunque, esse rispondono ad accertate esigenze urbanistiche:

... omissis ...

*CONSIDERATO* che le seguenti osservazioni non possono essere prese in esame in sede di Piano Regolatore Generale, in quanto si riferiscono a soluzioni che saranno studiate o precisate meglio e definite in sede di Piani Particolareggiati, per cui sono da rinviare a detti Piani:

... omissis ...

*CONSIDERATO* che le osservazioni di cui appresso non sono da prendere in considerazione perchè mancano di motivazione o sono genericamente motivate, oppure riguardano questioni estranee al Piano Regolatore (come ad es. la retrocessione di beni, la permuta di aree, ecc.) o infine contengono richieste indeterminate:

... omissis ...

*CONSIDERATO* che le osservazioni seguenti sono da ritenersi infondate e non possono pertanto essere prese in considerazione perchè o quanto richiesto è già stato previsto dal progetto del Piano Regolatore, o l'osservazione si riferisce ad una previsione diversa da quella contemplata dal Piano,

o la propria degli interessati non è, contrariamente a quanto essi ritengono, investita dal Piano stesso, o partono da presupposti sbagliati o, infine, affermano genericamente che il Piano contiene vincoli illegali:

... omissis ...

*CONSIDERATO* che le seguenti osservazioni non sono da prendere in esame perchè prodotte fuori termine di legge:

... omissis ...

*CONSIDERATO* che le seguenti osservazioni sono da accogliere totalmente in quanto o migliorano le previsioni del progetto di Piano elaborato dal Comune, o propongono soluzioni che — pur essendo ispirate alla tutela degli interessi privati — non sono in contrasto con le esigenze urbanistiche delle varie zone, o infine, chiedono il rispetto di convenzioni stipulate con il Comune, e dalla cui inosservanza non giustificata da imprescindibili ragioni di carattere urbanistico verrebbe danno al Comune:

... omissis ...

*CONSIDERATO* che le seguenti osservazioni sono da accogliere nei limiti e con le precisazioni indicate per ciascuna di esse:

... omissis ...

*SENTITI* i Ministri interessati;

*VISTO* il parere del Consiglio Superiore di Sanità del 25-6-1952;

*VISTI* i pareri del Consiglio Superiore dei LL. PP. in Assemblea Generale n. 2053 e n. 3069, rispettivamente in data 31 luglio e 18 dicembre 1952;

*UDITO* il Consiglio di Stato;

*VISTA* la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

*SULLA* proposta dei Ministri per i Lavori Pubblici di concerto con i Ministri per la Pubblica Istruzione e per i Trasporti;

## D E C R E T A

Con le avvertenze e prescrizioni indicate nelle premesse; con le modifiche conseguenti all'accoglimento totale o parziale delle osservazioni elencate; con lo stralcio delle zone delimitate con linea gialla nelle planimetrie 1:5000 e 1:2000 (1) e con le varianti al Piano di Ricostruzione approvato con i

---

(1) Le previsioni per le zone stralciate sono state approvate con i Decreti del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 1956 n. 804 (registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 1956, reg. 42 LL. PP. foglio 394) e 30 maggio 1957 n. 2847 (registrato alla Corte dei Conti il 28 giugno 1957 reg. 25 LL. PP. foglio 25).



decreti ministeriali citati in narrativa, è approvato il Piano Regolatore Generale di Milano.

È altresì approvato, con le modifiche specificate nelle premesse, il Testo delle Norme Tecniche proposte dal Comune per l'attuazione del Piano medesimo (1).

Piano ed il Testo suindicati saranno vistati dal Ministero dei Lavori Pubblici in n. 1 planimetria in scala 1:5000 e n. 2 planimetria in scala 1:2000 e in un volume a stampa contenente le delibere comunali, il testo delle Norme Tecniche, l'elenco delle osservazioni e le relative controdeduzioni.

*SONO DICHIARATE IRRICEVIBILI le seguenti osservazioni:*

.. omissis ...

*SONO respinte le seguenti osservazioni:*

... omissis ...

*NON vi ha luogo a provvedere per le osservazioni di cui appresso, ricadenti in zone stralciate dall'approvazione del Piano:*

... omissis ...

*SONO accolte le seguenti osservazioni:*

... omissis ...

*SONO accolte parzialmente, nei limiti indicati nelle premesse le osservazioni di cui appresso:*

... omissis ...

*Il Ministro dei Lavori Pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.*

*Dato a Roma il 30 maggio 1953.*

EINAUDI

ALDISIO - SEGNI - MALVESTITI.

(Registrato alla Corte dei Conti il 2 luglio 1953, reg LL. PP. foglio n. 199).

(1) Vedasi a pag. 98 del presente fascicolo.

Decreto Ministeriale 21 aprile 1947, n. 1485. — *Dodicesimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che devono adottare un piano di ricostruzione.*

(Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1947, n. 111 n. 2010 di inserzione).

## IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, numero 154;

### DECRETA

È approvato, come appresso, il dodicesimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione (1), adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo luogotenenziale:

... omissis ...

*Provincia di Milano:* Milano (piano parziale limitatamente alle seguenti zone del capoluogo):

ZONA I: compresa fra Via Stelvio, Via Nazario Sauro, Via Sondrio, Via Alzaia Naviglio Martesana, Via Galvani, Via Fabio Filzi, Via Galilei, Piazzale Principessa Clotilde, Corso Porta Nuova, Via Moscovia, Via San Marco, Via Brera, Via dell'Orso, Via Cusani, Foro Bonaparte, Via Legnano, Viale Elvezia, Via Melzi d'Eril, Corso Sempione, Via Procaccini, Cimitero Monumentale, taglia Ferrovia Milano-Rho, Via Valtellina.

ZONA II: compresa tra Via San Damiano, Via Visconti di Modrone, Via Cesare Battisti, Corso Porta Vittoria, Via Francesco Sforza, Corso Roma, Bastioni Porta Vigentina, Viale Beatrice d'Este, Viale Gian Galeazzo, Via Alzaia Naviglio Grande, Via Stendhal, Via Tortona, Via Loria, Via Solari, Via Borgognone, Via del Caravaggio, Via Foppa, Viale Coni Zugna, Piazza S. Agostino, Via Olona, Via Carducci, Corso Magenta, Via S. Giovanni sul Muro, Via Camperio, Via Meravigli, Via delle Orsole, Piazza Affari, Via S. Maria Fulcorina, Via Bocchetto, Via Moneta, Via

(1) Per la Zona I (Centro settentrionale) il termine suddetto era stato prorogato al 31 luglio 1948 con determinazione del Ministro dei LL. PP. in data 28 giugno 1948, n. 1403 (Direz. Gen. dell'Urbanistica e delle Opere Igieniche Div. 23<sup>a</sup>). Il progetto inerente venne adottato con deliberazione della G. M. in data 29 luglio 1948.

Per la Zona II (Centro meridionale) il termine suddetto era stato prorogato al 30 agosto 1948 con determinazione del Ministro dei LL. PP. in data 17 febbraio 1948, n. 360/405 (Direz. Gen. dell'Urbanistica e delle Opere Igieniche Div. 23<sup>a</sup>). Il progetto inerente venne adottato con deliberazione della G. M. in data 30 aprile 1948.

Ambrosiana, Piazza S. Sepolcro, Via Cardinal Federico, Via delle Asole  
Via Falcone, Via Carlo Alberto, Piazza Missori, Via Paolo da Cannobio,  
Via Rastrelli, Via Larga, Piazza Fontana, Via Arcivescovado, Campo-  
santo, Piazza Duomo, Via S. Raffaele, Piazza S. Fedele, Via Case Rotte,  
Via Catena, Corso Matteotti, Corso Venezia.

... ommissis ...

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della  
Repubblica Italiana ».

*Roma, addì 21 aprile 1947.*

· II MINISTRO  
SERENI

## NORME TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE

(Adottate con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 luglio 1950, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 30 agosto 1950 e approvate con Decr. del Presidente della Repubblica in data 30 maggio 1953) (1).

*Avvertenza generale.* — Le lettere indicate sulla presente riguardano la differenziazione dell'azonamento e si riferiscono alle risultanze della « legenda » inserita sulla Tavola del Piano Regolatore in scala 1:5000.

### TITOLO I. — PARTE GENERALE

**Art. 1.** — Tutto il territorio comunale si intende interessato o per allineamento o per azonamento dal Piano Regolatore Generale, nei modi indicati nelle corrispondenti planimetrie 1:5000 e 1:2000.

**Art. 2.** — L'esecuzione del Piano Regolatore avverrà:

a) esclusivamente mediante Piani particolareggiati, il cui ordine di successione verrà stabilito dal Comune di Milano (tenendo conto delle eventuali richieste avanzate da privati e fatta sempre salva l'applicazione degli art. 23 e 28 della Legge Urbanistica 17-8-1942, n. 1150 (2) per tutte le zone contrassegnate con i segni grafici corrispondenti alle lettere B C D E F H L M N S T U V Z nella « legenda » della planimetria del Piano Regolatore in scala 1:5000;

b) secondo gli allineamenti stradali e le prescrizioni di zona, indicate sulla planimetria su accennata o stabiliti da eventuali Piani particolareggiati di esecuzione, per tutte le altre zone. In queste zone la fabbricazione sarà consentita se gli inerenti progetti saranno conformi, non soltanto alle prescrizioni suindicate (ivi comprese quelle dei Piani particolareggiati eventualmente in vigore al momento della presentazione della domanda di licenza di costruzione), ma anche alle disposizioni del Regolamento Edilizio e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Il Comune potrà però negare la licenza di costruzione, qualora, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di licenza di costruzione dichiarati di adottare l'inerente Piano Particolareggiato di esecuzione, semprechè del Piano stesso venga deliberata l'adozione entro 180 giorni dalla data suddetta.

**Art. 3.** — Il Comune potrà adottare norme edilizie speciali per quanto riguarda la disposizione planimetrica, le volumetrie ed il carattere architettonico degli edifici prospicienti, slarghi, confluente di vie a calibro non costante e per edifici situati o che dovessero sorgere in vicinanza di monumenti di particolare pregio artistico o di interesse storico segnati nella planimetrie del P. R. in scala 1:5000 e 1:2000 con segni conven-

(1) In nota è riportato il nuovo testo adottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 marzo 1964 per gli art. 7, 8, 10 e 22.

(2) Vedasi fascicolo n. 1049 Collezione Pirola.

zionali corrispondenti alle lettere W<sup>1</sup>, W<sup>2</sup>, W<sup>3</sup> e ciò in aggiunta alle prescrizioni ed ai vincoli di cui alla Legge 1-6-1939, n. 1089 ed alla Legge 29-6-1939, n. 1497 (1).

Art. 4. — In caso di costruzione, ricostruzione o di notevole trasformazione di edifici, il Comune potrà, senza ricorrere alla adozione di Piano Particolareggiato, imporre la rettifica di allineamenti tortuosi per una profondità non superiore ai m 1,50 dalla linea di fabbrica o della recinzione già esistente sulla linea stessa.

Art. 5. — Quando per effetto dell'esecuzione del Piano Regolatore, anche una sola parte di edificio venga ad essere esposta alla pubblica vista e ne derivi, ad insindacabile giudizio del Comune, un deturpamento dell'ambiente urbano, ad insindacabile giudizio del Comune, un deturpamento dell'ambiente urbano, sarà facoltà del Comune di imporre ai proprietari di variare le facciate esposte alla pubblica vista, secondo progetto da approvarsi dal Comune medesimo, in base alle disposizioni di legge o dei regolamenti municipali. Il Comune potrà, ingiungendo l'esecuzione del rifacimento, fissare i termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori. In caso di rifiuto, o di mancato inizio, o di mancata esecuzione nei termini stabiliti, il Comune avrà facoltà di procedere all'espropriazione dell'intero edificio, corrispondendo un'indennità determinata secondo le norme di legge.

*Art. 5 bis. — Allo scopo di evitare nelle zone aventi particolare carattere storico, monumentale e ambientale, il sorgere di costruzioni troppo difformi non solo tra di loro, ma anche rispetto al tradizionale carattere degli antichi edifici, è fatto obbligo di sentire preventivamente il parere della Soprintendenza ai Monumenti della Lombardia, quando si tratti di sistemazioni urbanistico-edilizie che comportino un rinnovamento dell'abitato con costruzioni eccedenti il normale limite di altezza (2).*

## TITOLO II. — PARTE SPECIALE

### Capitolo 1° — NORME SPECIALI PER LE ZONE RESIDENZIALI

Art. 6. — *Destinazione.* — Le zone residenziali devono essere destinate prevalentemente ad abitazioni. In esse potranno essere consentiti: negozi e botteghe; studi professionali e commerciali inerenti alle necessità del quartiere;

(1) La prima riguarda la « Tutela delle cose di interesse artistico e storico » (*Gazz. Uff.* 8-8-1939, n. 184, pag. 3711); la seconda riguarda la « Protezione delle bellezze naturali » (*Gazz. Uff.* 14-10-1939, n. 241, pag. 4834) (fascicolo n. 1000 Collezione Pirola); entrambe sono anche richiamate nell'art. 16 della Legge urbanistica (fascicolo n. 1049 Collezione Pirola); si deve tener pure presente che per la legge sulla « Protezione delle bellezze naturali » esiste il Regolamento di esecuzione, approvato con R. D. 3 giugno 1940, n. 1357 (fascicolo n. 1000 Collezione Pirola).

(2) Articolo aggiunto col Decreto Presidenziale 30 maggio 1953

magazzini, depositi, limitatamente però al seminterrato o cantinato degli edifici;

laboratori con non più di n. 6 dipendenti: limitatamente però al seminterrato, piano terreno, piano rialzato e primo piano.

Potranno essere consentiti, in edifici a sè stanti:

autorimesse pubbliche e private;

grandi magazzini di vendita;

banche;

sedi di tipografie di giornali;

alberghi;

teatri e cinematografi;

luoghi di divertimento e svago con impianti analoghi.

Nelle zone contraddistinte sulla tavola 1:2000 con segno grafico corrispondente a quello indicato con la lettera A della «legenda», è consentita la destinazione di interi edifici ad uso ufficio.

Dalle zone residenziali sono esclusi:

le sedi e gli uffici dei grandi complessi aziendali che devono trovare sede nel Centro Direzionale disciplinato agli articoli 15 e seguenti delle presenti norme;

le industrie;

i macelli;

gli ospedali;

i sanatori;

le stalle e scuderie;

e tutte quelle attività che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, sarebbe in contrasto con il carattere residenziale della zona.

I fabbricati di caratteri residenziale indicati con S<sup>5</sup>, dovranno avere il piano terreno predisposto e destinato ad uso negozio.

Art. 7. - *Densità di fabbricazione.* — Per le zone residenziali vengono stabilite le seguenti densità di fabbricazione:

a) per gli isolati da completare con tipi di edifici residenziali simili a quelli esistenti, segnati nelle tavole del Piano con segno grafico corrispondente a quello delle lettere A ed A<sup>1</sup>, della «legenda» della tavola in scala 1:5000, la densità edilizia è quella rispettivamente risultante dal Regolamento Edilizio, in relazione al diverso rapporto stabilito dal medesimo fra l'altezza massima dei fabbricati e la larghezza delle vie o spazi pubblici sui quali gli edifici prospettano;

b) per gli isolati nei quali le costruzioni devono essere eseguite solo in base a lottizzazioni preventivamente approvate, la densità di fabbricazione potrà essere:

*intensiva:* zone indicate con segno grafico corrispondente alla lettera B

da 45.000 a 65.000 mc. per ettaro;

*semintensiva:* zone indicate con segno grafico corrispondente alla lettera C

da 25.000 a 45.000 mc. per ettaro;

*semiestensiva*: zone indicate con segno grafico corrispondente alla lettera D

da 15.000 a 25.000 mc. per ettaro;

*estensiva*: zone indicate con segno grafico corrispondente alla lettera E

sino a 15.000 mc. per ettaro.

Per il computo del volume di fabbricazione consentibile secondo la casistica predetta, dovrà considerarsi area utile, ai fini del computo, quella del comparto edilizio, aumentata della superficie di metà delle strade in margine al comparto, sino ad un massimo di m. 15 nel caso in cui la larghezza stradale sia di m. 30 o superiore, salva sempre l'applicazione delle disposizioni relative alle zone a verde, di cui agli articoli 11 e 12 delle presenti norme.

Nel computo delle cubature ammissibili non verranno conteggiate quelle relative alle costruzioni di autorimesse private al servizio degli abitanti dell'edificio. La densità edilizia è espressa in mc. di fabbricato fuori terra, calcolando l'altezza dell'edificio misurata dal piano spiccato alla quota corrispondente del marciapiede stradale, sino alla quota dell'intradosso dell'ultimo solaio;

c) per gli isolati nei quali vengono mantenuti i vincoli ed i tipi fabbricativi di cui alle norme tecniche, approvate con Legge 19-2-1934, n. 433 (zone indicate con segno grafico corrispondente alla lettera F) saranno ammesse soltanto costruzioni *a carattere ed a destinazione esclusivamente residenziale*, che si uniformino ai vincoli ed ai tipi fabbricativi stabiliti con la Legge predetta. (1) (2)

(1) Vedasi a pag. 81 del presente fascicolo.

(2) Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 marzo 1964 in atti n. 67507 P. G. 1964 è stato adottato nuovo testo in sostituzione di quello sopra riportato, testo suddiviso negli artt. 7, 7A, 7B, 7C e 7D qui di seguito riprodotto:

Art. 7. — Per le zone residenziali vengono stabilite le densità di fabbricazione secondo quanto disposto con i seguenti articoli 7A, 7B, e 7C.

Art. 7 A. — Per gli isolati individuati nella legenda delle tavole del Piano in scala 1 : 5.000 con le lettere A 1 e A 2 e nella legenda delle tavole del Piano in scala 1 : 2.000 con le lettere A, A' e A'' e indicati come « da completare con tipi di edifici residenziali simili a quelli esistenti » (esclusi gli isolati di cui agli elenchi A e B allegati al presente articolo), e per le zone destinate a centri di Quartiere, individuate nella legenda delle tavole del Piano in scala 1:5.000 con la lettera V, la densità di fabbricazione è così stabilita:

per la zona della città avente come perimetro costituito dalla mezzaria dei viali Lunigiana, Brianza, Abruzzi, dei Mille, Piceno, Umbria, Isonzo, Toscana, Tibaldi, Liguria, Cassala, Carlo Troya, Misurata, Bezzi, Ranzoni, Murillo, Migliara, Elia, Serra, Monte Ceneri, Cavalcavia Bacula, dal limite degli impianti ferroviari, dal limite sud di via Aprica, ovest, di via Valtellina, sud di via G. Pepe, fino all'incontro con il tracciato dell'Asse Attrezzato (costituente il limite ovest del centro Direzionale), dalla mezzaria di via Garigliano, piazza Lagosta, viale Zara e viale Marche: da 45.000 a 65.000 mc/ha (intensiva), esclusa però la zona del centro Direzionale per la quale valgono le disposizioni edilizie particolari;

per la rimanente zona urbana esterna al perimetro sopraindicato da 25.000 a 45.000 mc/ha (semintensiva);

per le aree comprese nelle zone sopraindicate, che sono contrassegnate nelle tavole sopraddette con segno grafico corrispondente alle varie densità di fabbricazione, e per quelle comprese in Piani Particolareggiati o in accordi di esecuzione di Piano Regolatore con precisazioni planivolumetriche o prescrizioni edilizie, si osserveranno i limiti di edificazione risultanti dalle tavole predette e dai tipi allegati ai Piani Particolareggiati ed agli accordi sopraccennati.

Per isolato si intende una porzione di terreno fabbricabile delimitato da spazi pubblici o da strade private convenzionate col Comune. La densità edilizia deve essere computata secondo le disposizioni contenute nel successivo art. 7 B.

In caso di completamento edilizio che investa fronti riguardanti le zone indicate nella legenda delle tavole del piano in scala 1: 2.000 come « zone a carattere ambientale da tutelare », quanto le zone per le quali risultino posti, nelle forme di legge, vincoli da parte del Ministero della Pubblica Istruzione in base alle leggi 1 e 29 giugno 1939, qualora l'applicazione delle succitate norme determini una soluzione non congruente al vincolo, potrà essere consentita, da esclusivo giudizio del Sindaco sentito il parere della commissione Edilizia, la necessaria e sufficiente deroga di densità edilizia.

Per gli isolati o porzioni di isolati di cui agli elenchi allegati A e B, al presente articolo, la densità di fabbricazione è quella risultante dalla applicazione delle disposizioni edilizie contenute nel successivo art. 7 C.

Art. 7 B. — Per gli isolati e per le aree non contemplate nell'art. 7 A, le costruzioni devono essere eseguite solo in base a piani particolareggiati o a lottizzazioni preventivamente approvate e la loro densità di fabbricazione deve essere:

« intensiva »: zone indicate con segno grafico corrispondente alla lettera Bg da 45.000 a 65.000 mc/ha;

« semintensiva »: zone indicate con segno grafico corrispondente alla lettera C: da 25.000 a 45.000 mc/ha;

« semiestensiva »: zone indicate con segno grafico corrispondente alla lettera D: da 15.000 a 25.000 mc/ha;

« estensiva »: zone indicate con segno grafico corrispondente alla lettera E: sino a 15.000 mc/ha.

Sulle aree contemplate dal precedente art. 7 A, dal presente articolo e dal successivo art. 10, qualora i proprietari convenzionalmente si impegnino con il comune a costruire edifici a sé stanti multipiani con esclusiva destinazione a parcheggio di uso pubblico ed ai relativi servizi ed anche con destinazione parziale ad uso autorimessa pubblica, il Comune potrà consentire, semprechè non ostino ragioni di viabilità o di rispetto ambientale, che la volumetria realizzabile, a mente delle norme di cui agli articoli sopra citati nei limiti di 65.000 mc/ha, di 45.000; di 25.000 e di 15.000, sia aumentata rispettivamente a mc. 85.000 - 65.000 - 50.000 - 30.000 e ciò limitatamente alle aree occupate dagli edifici destinati a parcheggio di uso pubblico e ferma restando l'osservanza dei limiti di altezza e di ogni altra prescrizione risultante dal regolamento edilizio e dal regolamento d'igiene. Qualora per detti edifici dovesse essere mutata la destinazione, essi dovranno essere a cura e spese del proprietario, ridotti nei limiti di volumetria rispettivamente stabiliti dall'art. 7 A e 7 B, dal presente articolo primo comma e dall'art. 10.

Per il computo del volume di fabbricazione consentibile in applicazione delle presenti norme si deve considerare utile l'area di proprietà (salvo applicazione delle disposizioni relative alle zone a verde di cui agli artt. 11 e 12 delle presenti norme, aumentata dell'area ottenuta dallo sciluppo lineare delle fronti stradali moltiplicate per la metà della larghezza delle strade in margine di competenza della fronte e sue singole tratte, sino ad un massimo di m. 15,00 nel caso in cui la larghezza stradale sia eguale o superiore ai m. 30,00. L'edificazione delle aree dovrà, a richiesta del Comune, essere convenzionata con il Comune medesimo con atto da trascriversi nei modi di legge.

Per cubatura di un edificio, espressa in mc., si intende il volume effettivo computato moltiplicando l'area coperta per l'altezza, misurata questa dal piano di spicco in corrispondenza del marciapiede stradale fino all'intradosso del solaio dell'ultimo piano abitabile.



Inoltre dovranno essere computati il volume ricavato al di sotto della quota di marciapiede predetta se utilizzato per laboratori, uffici, magazzini, mense, sala di riunione, locali pubblici o comunque agibili, con permanenza anche temporanea di persone ed il volume ricavato al di sopra del solaio dell'ultimo piano abitabile se comunque agibile con permanenza anche temporanea di persone.

Se l'edificio ha diversi piani di spiccato o diverse altezze, la cubatura viene computata sommando quelle risultanti per ciascuno delle parti dell'edificio.

Art. 7 C. — Per gli isolati di cui agli elenchi A e B, allegati all'art. 7 A, e quelli coperti dai vincoli e tipi fabbricativi di cui alla legge 19 febbraio 1934, n. 433 (zone indicate con segno grafico corrispondente alla lettera F) saranno ammesse soltanto costruzioni che rispondano alle seguenti prescrizioni:

a) gli edifici dovranno essere destinati esclusivamente ad abitazione, studi professionali ed uffici;

b) gli spazi non occupati dalle costruzioni dovranno essere sistemati e mantenuti a giardino con piante di alto fusto;

c) al di sopra della quota massima stabilita ai successivi commi 1), 2), 3) e 4), non sarà consentito di ricavare locali abitabili di nessuna specie;

d) boxes per autorimesse private potranno essere costruiti in superficie e addossati ai confini di proprietà; purchè la loro altezza fuori terra non superi i m. 3 rispetto al marciapiede stradale e non occupino una superficie maggiore di 1/4 dell'area libera, esclusi gli accessi;

e) nel computo dell'area coperta di cui in appresso si comprenderanno le proiezioni orizzontali dei volumi a sbalzo edificati;

1) Per le aree indicate con la lettera X e per gli isolati (compresi negli elenchi A e B, allegati all'art. 7 A, gli edifici non potranno occupare più di 1/3 della superficie ed in ogni caso la superficie edificata non potrà superare i 200 mq. calcolando a parte le autorimesse; non potranno essere formati da più di tre piani abitabili oltre l'eventuale seminterrato regolamentare, e dovranno distare almeno m. 3 dai confini di proprietà e dal filo stradale ed almeno m. 6 da ogni altro edificio; l'altezza massima non potrà superare i m. 12.

2) Per le aree indicate con la lettera Y gli edifici non potranno essere formati da più di 4 piani abitabili, oltre l'eventuale seminterrato regolamentare, esclusa la formazione di sottotetto abitabile, dovranno distare almeno m. 5 dai confini di proprietà ed almeno m. 10 da ogni altro edificio ed avere la proiezione della pianta con la massima superficie coperta di mq. 400.

Ferma restando la distanza di m. 10 fra edificio ed edificio potrà essere consentita una distanza minore di m. 5 dai confini previ accordi con le proprietà confinanti da tradurre in atto notarile con l'intervento del Comune e da trasciversi anche a favore dello stesso.

3) Per le aree indicate con la lettera V' gli edifici non potranno occupare più di 1/5 dell'area, essere formati da più di 4 piani abitabili oltre l'eventuale seminterrato regolamentare, esclusa la formazione di sottotetto abitabile ed il loro volume non potrà superare i 2.500 mc. per ogni 1.000 mq. di superficie del lotto fabbricabile; non potranno superare l'altezza di m. 15,50 e dovranno distare almeno m. 3 dai confini di proprietà ed almeno m. 6 da ogni edificio.

4) Per le aree indicate con la lettera W gli edifici non potranno occupare più di 1/4 dell'area, essere formati da più di 3 piani abitabili oltre l'eventuale seminterrato regolamentare, esclusa la formazione di sottotetto abitabile e dovranno distare almeno m. 3 dai confini di proprietà ed almeno m. 6 da ogni altro edificio; l'altezza massima non potrà superare i m. 12.

Art. 7 D. — In tutte le zone indicate nei precedenti artt. 7 A, 7 B e 7 C ogni edificio deve essere dotato di spazi scoperti o coperti per parcheggi o autorimesse in ragione di almeno un posto auto per ogni 400 mc. di volume edificato e da computare secondo le disposizioni di cui all'art. 7 B. Per gli edifici però che per la loro struttura risultino chiaramente destinati prevalentemente ad Uffici, la dotazione deve essere di un posto auto per ogni 200 mc. di volume da computare secondo le disposizioni di cui all'art. 7 B.

Per gli alberghi, pensionati, case-albergo e simili la dotazione deve essere di un posto-macchina ogni 5 letti; per i grandi magazzini, centri di vendita e simili

## Capitolo 2° - NORME SPECIALI PER LE ZONE INDUSTRIALI

Art. 8. — Le zone industriali dovranno essere esclusivamente destinate ad edifici a carattere industriale, con esclusione di quelle che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, dovessero per qualsiasi ragione recare molestia od essere comunque pregiudizievoli alle zone residenziali vicine.

Nelle zone industriali saranno consentite, oltre alle costruzioni inerenti al processo produttivo industriale (officine, uffici, laboratori per studi e ricerche), anche costruzioni destinate ad attività connesse con l'industria, quali: soggiorno solo diurno di persone che, per necessità di lavoro devono risiedere entro i limiti del complesso industriale.

Nelle zone industriali potrà essere consentita anche la costruzione dei grandi magazzini, depositi, silos e di fabbricati per servizi di trasporto e similari. (3)

un posto-macchina ogni 40 mq. di superficie di vendita; per locali di spettacolo un posto-macchina ogni 10 posti a sedere, così pure per gli edifici ad uso di ristorante.

Per gli edifici poi che abbiano una destinazione, che comporta un notevole afflusso di pubblico, dovrà essere prevista la formazione di un proporzionato parcheggio scoperto o coperto da valutarsi in relazione all'attività alla destinazione e all'ubicazione dell'edificio.

Nelle zone per le quali vengono mantenuti i vincoli e tipi fabbricativi di cui alle Norme Tecniche approvate con legge 19 febbraio 1934, n. 433, i parcheggi o autorimesse non dovranno occupare più di 1/4 dell'area libera secondo le specifiche prescrizioni di cui all'art. 7 C.

Per tutte le altre zone invece la massima occupazione degli spazi liberi scoperti o coperti per parcheggi o autorimesse sarà di 2/5 esclusi gli accessi.

Tutti i parcheggi dovranno insistere su area privata, essere compresi nello studio della sistemazione generale del lotto o dell'isolato con particolare riguardo alla circolazione degli automezzi e dei pedoni e alle immissioni sugli spazi pubblici.

Le prescrizioni suddette potranno essere soddisfatte con qualsiasi accorgimento distributivo o tecnico, il quale sarà di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario e del comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Le autorimesse ricavate nel sottosuolo, nei limiti predetti, dovranno rispettare le norme dell'art. 12 delle presenti norme.

(3) Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 marzo 1964 in atti n. 67507 P. G. 1964 è stato adottato nuovo testo in sostituzione di quello sopra-riportato, nuovo testo qui di seguito riprodotto:

Art. 8. — Le zone industriali dovranno essere esclusivamente destinate ad edifici a carattere industriale, con esclusione di quelle attività che, a giudizio dell'Amministrazione comunale, dovessero per qualsiasi ragione, recare molestia o essere comunque pregiudizievoli alle zone vicine.

In esse dovranno trovare la loro sede esclusiva magazzini, depositi, silos e i fabbricati per servizi di trasporto e similari e le costruzioni industriali vere e proprie e quelle inerenti al processo produttivo industriale quali: uffici, laboratori per studi e ricerche, mense e servizi assistenziali.

Saranno inoltre consentite anche le costruzioni destinate al soggiorno di persone che, per particolari funzioni, devono risiedere entro i limiti del complesso industriale, comunque contenute entro i seguenti limiti:

- a) fino a 2.000 mq. di proprietà fondiaria 5.000 mc/ha;
- b) da 2.000 mq. a 5.000 mq. di proprietà fondiaria (fermo restando la mas-

Art. 9. — Le zone industriali si distinguono in:

a) *destinate a grandi industrie* (contraddistinte con segno grafico corrispondente a quello indicato con le lettere G ed H). In queste zone troveranno sede i grandi complessi industriali e le industrie satelliti;

b) *destinate a medie e piccole industrie* (contraddistinte con segno grafico corrispondente a quello indicato con le lettere I ed L). In queste zone potranno trovar sede le industrie con numero di operai non superiore a 200 unità;

c) *destinate a medie e piccole industrie di cui è previsto il trasferimento per zonizzazione* (contraddistinte con segno grafico corrispondente a quello indicato con la lettera M). In queste zone potranno trovar sede solo le medie e piccole industrie, che dovranno trasferirsi in dipendenza dei vincoli di azzonamento e che non ritengano di trasferirsi nelle zone di cui alla lettera b);

d) *destinate ad impianti industriali inerenti al Porto Canale* (contraddistinte con segno grafico corrispondente a quello indicato con la lettera N). In queste zone potranno avere sede solo le industrie prevalentemente interessate dal traffico del Porto Canale;

e) *destinate al Porto Canale propriamente detto* (contraddistinto con il segno grafico corrispondente a quello indicato con la lettera O).

### Capitolo 3° — NORME SPECIALI PER LE ZONE ARTIGIANALI

Art. 10. — Nelle zone artigianali (contraddistinte nelle tavole del Piano con segno grafico corrispondente a quello indicato con le lettere P e Q), è ammessa la coesistenza, anche nello stesso edificio, di abitazioni e di attività artigianali, purchè vengano, con i necessari provvedimenti, eliminate le cause di molestia.

Nelle zone artigianali potrà essere consentita anche la costruzione di fabbricati per grandi magazzini, depositi, silos e per servizi di trasporto e similari. (1)

sima cubatura già acquisita nel precedente caso) 1.500 mc/ha;

c) da 5.000 mq. a 10.000 mq. di proprietà fondiaria (fermo restando la massima cubatura già acquisita nel precedente caso) 1.000 mc/ha;

d) oltre i 10.000 mq. di proprietà fondiaria 2.000 mc. complessivi.

In tutte le zone industriali, nell'ambito di ciascuna proprietà, dovranno essere previste zone di parcheggio in ragione di un posto-macchina ogni 10 addetti, comunque mai meno di 5 posti-macchina.

Tutti i parcheggi dovranno insistere su area privata, essere compresi nello studio della sistemazione del lotto o dell'isolato, con particolare riguardo alla circolazione degli automezzi e dei pedoni e alle immissioni sugli spazi pubblici.

Le prescrizioni anzidette potranno essere soddisfatte con qualsiasi accorgimento distributivo o tecnico, il quale dovrà essere, di volta in volta, autorizzato dal Sindaco sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario e del comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco:

(1) Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 marzo 1964 in atti n. 67507 P. G. 1964 è stato adottato nuovo testo in sostituzione di quello sopra-riportato, nuovo testo qui di seguito riprodotto:

Capitolo 4° - NORME SPECIALI PER LE ZONE DESTINATE A VERDE

Art. 11. - *Verde pubblico*. — Le zone destinate a verde pubblico si dividono in:

R<sup>1</sup>: verde pubblico con gioco per bambini. In questa zona è vietata qualsiasi costruzione ad eccezione della attrezzatura per il gioco per bambini;

R<sup>2</sup>: verde pubblico con attrezzature sportive di carattere generale. In questa zona è vietata qualsiasi costruzione ad eccezione delle attrezzature sportive;

R<sup>3</sup>: verde pubblico ambientale per la valorizzazione dei monumenti. In questa zona è vietata qualsiasi costruzione;

R<sup>4</sup>: verde pubblico per il rispetto dei cimiteri. In questa zona è vietata qualsiasi costruzione.

Art. 12. - *Verde privato*. — (R<sup>1</sup>). In queste zone è vietata qualsiasi costruzione, in superficie, mentre potrà essere consentita nel sottosuolo la formazione di autorimesse per una porzione non superiore al quinto dell'area destinata a verde privato, a condizione che venga assicurata sopra dette autorimesse, mediante coltre di terra naturale, di opportuno spessore, stabilito dal Comune, la permanenza di vegetazione a prato ed a cespugli ad una quota non superiore a quella del corrispondente marciapiede stradale, purchè tale formazione non implichi abbattimento di piante di alto fusto esistenti. Le zone destinate a verde privato fronteggianti spazi pubblici non possono:

a) essere considerate agli effetti della determinazione dell'altezza dei fabbricati, dalle proprietà che le fronteggiano;

b) venire conteggiate agli effetti del computo della densità di cui all'art. 7 delle presenti norme, salvo diversa disposizione che risulti stabilita con Piano particolareggiato di esecuzione. Per l'organica sistemazione degli edifici circostanti il Comune si riserva la facoltà di variare, con l'adozione di Piani particolareggiati, la conformazione planimetrica delle zone destinate a verde privato, ferma restando la superficie complessiva del verde medesimo e sempre che la variazione non comporti un peggioramento alle condizioni di insolazione o l'abbattimento di piante di alto fusto esistenti.

Art. 10. — Nelle zone artigianali (contraddistinte nelle tavole del piano con segno grafico corrispondente a quello indicato con le lettere P e Q), è ammessa la coesistenza, anche nello stesso edificio, di abitazione e di attività artigianali, purchè vengano, con i necessari provvedimenti, eliminate le cause di molestia.

Nelle zone artigianali potrà essere consentita anche la costruzione di fabbricati per magazzini, depositi, silos e per servizi di trasporto e similari.

La densità di fabbricazione è quella semintensiva (da 25,00 a 45,00 mc/ha) da computarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 7 B delle presenti norme.

In queste zone devono inoltre essere previsti spazi scoperti o coperti per parcheggi o autorimesse risultanti dalle specifiche disposizioni rispettivamente di cui all'art. 7 D per gli edifici residenziali e all'art. 8 per quelli ospitanti attività di lavoro.

Art. 13. — *Verde agricolo.* — (R<sup>6</sup>). *Nelle zone destinate a verde agricolo sono consentite essenzialmente costruzioni al servizio dell'agricoltura, cioè edifici delle aziende rurali per una densità di mc. 2000 per ogni ettaro di terreno.*

*Entro il predetto limite complessivo di mc. 2000 per ettaro, sono altresì ammesse costruzioni ad uso di abitazione, osservando i criteri di edificazione e d'ubicazione che verranno concordati con l'autorità comunale in relazione alla superficie della singola azienda agricola (1).*

Ai lati delle strade statali o provinciali di penetrazione alla città e loro tangenziali di collegamento, i fabbricati dovranno sorgere nelle zone destinate a verde agricolo, ad una distanza non inferiore a m. 25 (venticinque) dal margine stradale.

#### Capitolo 5° — NORME SPECIALI PER LE AREE DESTINATE AD EDIFICI PER I CENTRI DI VITA RESIDENZIALE

Art. 14. — Sulle aree destinate ad edifici per centri di vita residenziale dovranno avere sede esclusivamente le varie attività di interesse pubblico e collettivo, cioè:

S<sup>1</sup> - Mercati istituti controllati dal Comune;

S<sup>2</sup> - Campi sportivi locali;

S<sup>3</sup> - Scuole elementari, centri culturali, locali per riunioni a scopo educativo o culturale;

S<sup>4</sup> - Giardini d'infanzia ed asili;

S<sup>5</sup> - Negozi. Fabbricati di carattere residenziale nei quali è obbligatorio l'apprestamento e la destinazione del piano terreno ad uso negozi;

S<sup>6</sup> - Chiese ed edifici per le istituzioni parrocchiali comprese le abitazioni dei sacerdoti;

S<sup>7</sup> - Edifici per uffici pubblici e sedi per l'esercizio dei diritti democratici.

#### Capitolo 6° — NORME SPECIALI PER LE ZONE DEL CENTRO DIREZIONALE

Art. 15. — T<sup>1</sup> - *Destinate prevalentemente ad alberghi e pensioni.* — Esse si suddividono in due comprensori nei quali la fabbricazione deve essere costituita da edifici destinati al alberghi o pensioni, per un complesso non inferiore a n. 500 locali cadauno (più i servizi).

Per la rimanenza di volumetria è consentita la destinazione residenziale con uffici professionali e commerciali.

(1) Così modificato dal Decreto Presidenziale 30 maggio 1953; il testo originario per la prima parte dell'art. 13 era il seguente:

Nelle zone destinate a verde agricolo sono consentite solo costruzioni al servizio dell'agricoltura, cioè edifici delle aziende rurali ed ortofrutticole, nonché costruzioni di edifici per abitazione degli addetti alle aziende stesse e comunque per una densità non superiore ai mc. 2.000 (di cui mc. 1.500 per fabbricati inerenti ai servizi delle aziende e mc. 500 per fabbricati d'abitazione) per ogni ettaro di terreno.

Art. 16. — T<sup>2</sup> - *Parti destinate esclusivamente ad edifici per lo spettacolo e lo svago.* — In queste zone saranno consentiti i fabbricati per teatri, cinematografi, sale di concerto, sale per le conferenze ed edifici per lo svago in genere, negozi, ristoranti ed edifici a destinazione simile.

Art. 17. — T<sup>3</sup> - *Zone destinate in prevalenza ad edifici per lo spettacolo e lo svago.* — In queste zone sono ammesse costruzioni come all'articolo precedente ed anche edifici ad uso uffici e residenziali, sedi di specifici rami di commercio e professione con relative comodità di alloggio.

Art. 18. — T<sup>4</sup> - *Zona destinata esclusivamente ad edifici di carattere direzionale rappresentativo, culturale.* — È la zona direzionale propriamente detta e quindi costituita da edifici per sede di uffici di grandi complessi aziendali, e di uffici in genere di ditte industriali e commerciali per lo svolgimento della loro attività giornaliera di compra-vendita e per sedi di uffici di industrie locali.

Questa zona è pure destinata ad edifici di carattere rappresentativo pubblico e culturale.

Art. 19. — T<sup>5</sup> - *Zona destinata ad edifici residenziali del Centro Direzionale.* — In questa zona sono consentiti edifici a carattere residenziale al servizio del Centro Direzionale stesso.

#### Capitolo 7° — NORME SPECIALI

##### PER LE ZONE DESTINATE AD EDIFICI ECCLESIASTICI DI CURA E CULTURA

Art. 20. — U - Queste zone sono destinate esclusivamente a sedi di Istituti ecclesiastici di cura e cultura con densità edilizia non superiore a quella prevista dalle presenti norme all'art. 7, per l'edilizia residenziale semintensiva.

##### Capitolo 8° — NORME SPECIALI PER LE ZONE DESTINATE A CENTRI DI QUARTIERE

Art. 21. — V - In queste zone, allo scopo di riorganizzare i centri di quartiere già esistenti, saranno consentiti degli edifici dotati di negozi di altezza non inferiore a m 5,50 (misurata dalla quota del corrispondente marciapiede stradale) con eventuale formazione di soppalchi regolamentari, e destinati, per i piani superiori, ad uso di abitazione. In queste zone saranno pure ammessi edifici per pubblici uffici, alberghi, esercizi pubblici, banche, teatri, cinematografi e simili. Gli edifici dovranno essere disposti in modo da creare piazze e passaggi pedonali, laterali alle correnti di traffico.

##### Capitolo 9° - NORME SPECIALI PER LE ZONE DEI PICCOLI AGGREGATI URBANI

Art. 22. — Z - Per queste zone verrà redatto un Piano Regolatore di completamento e di coordinamento dell'edilizia attuale, secondo le modalità che verranno stabilite con speciali Piani particolareggiati (1).

(1) Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 marzo 1964 in atti n. 67507 P. G. 1964 è stato adottato nuovo testo in sostituzione di quello sopra-riportato, nuovo testo qui di seguito riprodotto:

Art. 22. — Nelle zone dei piccoli aggregati urbani (contradistinte nella leg-

Elenchi allegati all'art. 7A nel testo adottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 marzo 1964 in atti n. 67507 P. G. 1964:

ALLEGATO A DI CUI ALL'ART. 7 A

Elenco degli isolati o completamenti di isolati soggetti alle disposizioni edilizie dell'art. 7 C n. 1.

- 1 - Via della Croce zona agricola - via Urbino - via Oroboni.
- 2 - Via Grivola - p.za Gran Paradiso - via Marmolada.
- 3 - Via Grivola - via M. T. Cicerone - via Marmolada - Gran Paradiso.
- 4 - Viale Sarca - via Rodi - via F. Sacchetti.
- 5 - Via Mottarone - via Bisbino - via De Predis - p.za Prealpi.
- 6 - Via Mottarone - via Montevecchia - via Grigna - via M. Ceneri.
- 7 - Via N. Castellini - via Calabria - via L. Bodio - p.le Nigra.
- 8 - V.le Marche - v.le Zara - via Keplero - via Lario.
- 9 - Via Veglia - via Budua - v.le Zara - via Curzola.
- 10 - V.le Zara - v.le Marche - via Taramelli - via Keplero.
- 11 - Via N. Sauro - p.za Appio Claudio - via Taramelli - via Pola - p.le Lagosta - v.le Zara.
- 12 - V.le Marche - via Taramelli - via Martignoni - nuova via P. R.
- 13 - Via L. Fortis - via Arbe - v.le Marche - v.le Zara.
- 14 - Via Arbe - via Pallanza - rilevato ferroviario delle FF. SS. sino a Via Perone di S. Martino zona scolastica - via Frignani - p.za Carbonari - v.le Marche.
- 15 - Via Stresa - via M. Gioia - v.le Lunigiana - p.za Carbonari.
- 16 - V.le Lunigiana - p.za Carbonari - via Timavo - via E. Muzio - via M. Gioia.
- 17 - P.za Carbonari - via Oldofredi - via Abbadesse - via Restelli.
- 18 - P.za Carbonari - via Restelli - proseguimento di via Dalmazia - via Timavo.
- 19 - Via A. Catalani - via G. Fallopio - via Jommelli - via A. Porpora.
- 20 - Via A. Porpora - via Accademia - via Vallazze - via Ricordi.
- 21 - Via Vallazze - via Luosi - via Lomonaco - via Pestalozza - via Gran Sasso - via F. Lippi - p.za Aspromonte.
- 22 - via Vallazze - p.za Gobetti - via Bottesini - via Pacini - via Desiderio.
- 23 - Via Settala - via Vitruvio - via B. Marcello - via Boscovich.
- 24 - Via Masaniello - via Baggio - via Brigatti.
- 25 - P.le Lotto - via Venerio - via P. O. Vigliani - via Albani.
- 26 - P.le Lotto - via P. O. Vigliani - via Albani - via P. Uccello.
- 27 - P.le Lotto - v.le M. Bianco - via M. Rosa - via Desiderio da Settignano.
- 28 - Via J. della Quercia - via M. Bianchi - via E. Pagliano - via Spagnoletto - v.le Murillo.
- 29 - Via Spagnoletto - via Magnasco - p.le Brescia - v.le Murillo.
- 30 - Via E. Pagliano - via M. Bianchi - via Pelizza da Volpedo - via Paris Bordone.
- 31 - Via L. da Credi - via C. Ravizza - via Correggio - via Faruffini.
- 32 - Via Faruffini - via Correggio - via L. Conconi.
- 33 - Via Forze Armate - via Besenjanica - via Annoni - via Menzini.
- 34 - Via Mogadiscio - p.le Tripoli - v.le Bezzi - via Massaua.

genda delle tavole del piano in scala 1: 5.00 con la lettera Z) la densità della fabbricazione è quella semiestensiva (da 15.000 a 25.000 mc/ha) da computarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 7 B delle presenti norme.

In queste zone, nei limiti della densità succitata, sono ammessi edifici residenziali, quelli di cui all'art. 10 delle presenti norme, nel rispetto delle specifiche disposizioni in esso contenute e quelli connessi alle attività rurali, purchè non moleste e non nocive, a giudizio del Sindaco sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.

Tutti i nuovi edifici non dovranno superare l'altezza massima di m. 12,00.

Tutto quanto sopra varrà salvo diverse disposizioni di piano particolareggiato.

I nuovi edifici devono essere dotati di spazi scoperti o coperti per parcheggi o autorimesse secondo le disposizioni di cui all'art. 7 D delle presenti norme.

- 35 - P.le Tripoli - via Zanzur - via Tagiura - v.le Misurata.  
 36 - Via Sardegna - p.le Tripoli via Costanza - via Luchino del Maino.  
 37 - V.le Berengario - via A. Spinola - p.le G. Cesare - v.le Ezio - p.za Amendola.  
 38 - Via Senofonte - via Pompeo - p.le G. Cesare.  
 39 - P.za Sicilia - via R. Settimo - via Washington - via Trieste - via Giason del Maino.  
 40 - C.so Vercelli - via De Castro - via Monferrato - p.za Piemonte.  
 41 - Via Monferrato - via Cimarosa - via Elba - p.za Piemonte.  
 42 - Via De Alessandri - via Salutati - via Cimarosa.  
 43 - Via Bozzi - p.za Po - via S. Eusebio - via Vetta d'Italia.  
 44 - Via S. Eusebio - via A. Verga - via Crippa - via Lipari.  
 45 - Via A. Massena - via Guerrazzi - via Randaccio.  
 46 - Via N. Bixio - via C. Poerio - p.za F.lli Bandiera - via C. Pisacane.  
 47 - V.le dei Mille - via Modena - via F. Nullo - via C. Goldoni.  
 48 - P.za Novelli - via Verrocchio - via Tiepolo - p.za Aspari - via Vanvitelli - via Carnaghi.  
 49 - P.za Aspari - via A. del Sarto - v.le Romagna - p.za Ferravilla - via Tiepolo.  
 50 - P.za Erba - via G. Pascoli - v.le Romagna - via Plinio.  
 51 - Via L. Mangiagalli - via A. Dubini - via Botticelli - largo Rio de Janeiro.  
 52 - Via Botticelli - via G. Colombo - via Beato Angelico - via G. Reni.  
 53 - Via G. Colombo - via Beato Angelico - via Saldini - via Moretto.  
 54 - Via P. Sottocorno - via P. Calvi - via Archimede - via B. Cellini.  
 55 - V.le Plebisciti - via Turrone - via M. Melloni - via Compagnoni.  
 56 - Via Archimede - via P. de Bianchi - via Arpesani - via M. Melloni.  
 57 - Via Frapolli - via F. Caronti - via Sismondi - p.za Adigrat.  
 58 - V.le Corsica - via Bartolozzi - via Lavagna - via G. B. Piranesi.  
 59 - V.le Corsica - via Carbonera - via G. B. Piranesi - via Calamatta.  
 60 - Via Cadore - via Comelico - via Lucano - p.le Libia.  
 61 - Via Avogadro - via Faraday - via B. Cottolengo - via Guintellino.  
 62 - Via E. Tabacchi - via Giambologna - p.za Bibbiena - via Tibaldi - via Balilla.  
 63 - Via Giambologna - p.za Bibbiena - via Tibaldi - via Castelbarco - via Tantar dini.  
 64 - P.za Tommaseo - via Pontebba - via P. Tamburini - via Rovani - via Mascheroni.  
 65 - Via Gadio - p.za Castello - via Jacini - via Paleocapa.  
 66 - Via Gadio - Foro Bonaparte - via Beretta - p.za Castello.  
 67 - Via A. Silva - via Galliano - via A. Bisi - via Broggin - (Baggio).

#### ALLEGATO B DI CUI ALL'ARTICOLO 7 A.

Elenco di porzioni di isolati soggetti alle disposizioni edilizie dell'art. 7 C e richiamato all'art. 7 A.

- 101 - Via Oroboni n. 10 sino alla Ferrovia Nord-Milano-Erba.  
 102 - Via Monte Generoso dal n. 16 al n. 32 - via Bellinzona dal n. 2 al n. 44 e dal n. 11 al n. 39 - via Chiasso dal n. 2 al n. 16 e dal n. 1 al n. 7.  
 103 - Via A. Carnevali dal n. 85 al n. 91 - via Imola n. 2 e 4 - via Lugo dal n. 2 al n. 10 e dal n. 1 al n. 11.  
 104 - Via A. Carnevali dal n. 75 al n. 79 - via Imola dal n. 3 al n. 13.  
 105 - Via Dolomiti dal n. 35 al n. 29 e via I. Rancati n. 21.  
 106 - V.le Zara - vai N. Sauro - p.za Appio Claudio.  
 107 - Via B. Marcello dal n. 65 al n. 85 - via Vitruvio dal n. 18 al n. 28 - via Settala dal n. 70 al n. 80.  
 108 - Via P. Colla dal n. 2 al n. 36 - via Scanini dal n. 63 al n. 75 - via Diotti dal n. 3 al n. 15.  
 109 - Via Angelo Bisi dal n. 2 al n. 18.  
 110 - Via Angelo Bisi dal n. 9 al n. 15 - via Galliano dal n. 8 al n. 15 e via A. Silva dal n. 8 al n. 48 sino a via priv. Sorrento.  
 111 - Via Cusago n. 15 - 17 - 21 in angolo con via di P. R.



- 112 - Via P. A. Paravia dal n. 89 al n. 99 e p.le Segesta n. 9 e 11.  
113 - Via Desenzano - via Sofonisba Anguissola e via Moncalvo - (Quartiere De Angeli) e via G. Moncalvo dal n. 1 al n. 27.  
114 - Via Monte Bianco dal n. 64 al n. 68 e via P. Uccello n. 19.  
115 - Via Pelizza da Volpedo dal n. 41 al n. 59 - p.za Crivellone dal n. 8 al n. 16 - via Domenichino dal n. 38 al n. 46.  
116 - Via Correggio dal n. 21 al n. 35 - via C. Ravizza dal n. 18 al n. 24 e via V. Colonna dal n. 18 al n. 38.  
117 - Via priv. Asti dal n. 5 al n. 17 - via Seprio dal n. 2 al n. 8.  
118 - C.so Vercelli dal n. 55 al n. 59 - via De Castro - via Monferrato n. 5 e 7.  
119 - Via A. da Giussano dal n. 4 al n. 14 - via L. Ariosto n. 1 e 3 - via Telesio dal n. 1 al n. 13.  
120 - Via Telesio dal n. 4 al n. 10 - via L. Ariosto n. 13.  
121 - Via Eupili dal n. 6 al n. 10 - via Randaccio dal n. 3 al n. 9.  
122 - Viale dei Mille dal n. 6 al n. 20 risolto su via Goldoni e via F. Nullo dal n. 9 al n. 19.  
123 - Via priv. V. Pasini dal n. 1 al n. 21 - via Macedonio Melloni n. 55 - via Piolti de Bianchi n. 44 e 46.  
124 - Via V. Pasini dal n. 2 al n. 20 - via Macedonio Melloni n. 59, 61 - via G. Compagnoni dal n. 45 al n. 63.  
125 - Via C. Hajeck dal n. 40 al n. 44 - via Archimede dal n. 91 al n. 97 - via G. Piolti de Bianchi dal n. 35 al n. 39.  
126 - Via Frapolli dal n. 30 al n. 36 - via priv. Capolago dal n. 1 al n. 13 e dal n. 2 al n. 14 - via priv. Cironi dal n. 1 al n. 15 e n. 2 - via Caronti dal n. 2 al n. 12.  
127 - Via Piolti de Bianchi dal n. 6 al n. 16 - via priv. A. De Luigi dal n. 2 al n. 14 e dal n. 1 al n. 13.  
128 - Via A. Maj dal n. 4 al n. 8 - via Friuli n. 41 - v.le Cirene dal n. 1 al n. 7.  
129 - Via Giambologna dal n. 17 al n. 21 - risolto su via Tantardini e via A. Curti - via Curti n. 3 e 5, via Tantardini n. 57 - via G. Castelbarco n. 26, 28.  
130 - Via Tamburini n. 8, 10, 12 e via T. Tasso n. 3.  
131 - Via F. Sforza n. 15 - via Andreani n. 1 e 3 - via Guastalla n. 2 e 4.

## LEGGE URBANISTICA.

(Stralcio della legge 17 agosto 1942, n. 1150) (1).

Art. 31. — *Licenza di costruzione. Responsabilità comune del committente e dell'assuntore dei lavori.*

Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificare la struttura o l'aspetto nei centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell'art. 7 deve chiedere apposita licenza al sindaco.

Le determinazioni del sindaco sulle domande di licenza di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre il sessantesimo giorno della ricezione delle domande stesse.

Il committente titolare della licenza e l'assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza di costruzione.

Art. 32. — *Attribuzione del sindaco per la vigilanza sulle costruzioni.*

Il sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge e dei regolamenti, alle prescrizioni del piano regolatore comunale ed alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione. Esso si varrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e di ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare.

Qualora sia constatata l'inosservanza delle dette norme, prescrizioni e modalità esecutive, il sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione il sindaco può, previa diffida e sentito il parere della Sezione urbanistica compartimentale ordinarne la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali.

Quando l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da Amministrazioni statali il sindaco ne informa il Ministero dei lavori pubblici agli effetti del precedente articolo 29.

Art. 41. — *Sanzioni penali.*

Salvo quanto è stabilito con l'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con la legge 27 luglio 1934, n. 1265, per le

(1) Per il testo completo della Legge, vedasi fasc. 1049 Collez. legale Pirola.

contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali d'igiene, si applica:

a) l'ammenda fino a lire diecimila (1) per la violazione del divieto stabilito nell'art. 28, primo comma (2), ovvero per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive prevedute nell'art. 32 primo comma (3);

b) l'arresto fino ad un mese e l'ammenda fino a lire diecimila (2) nei casi preveduti dall'art. 32, terzo comma, per l'inizio dei lavori senza licenza o per la prosecuzione di essi non ostante l'ordine di sospensione dato dal sindaco.

Per le contravvenzioni di cui alla lettera a) è ammessa l'oblazione con l'osservanza delle norme stabilite negli art. 107 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383.

LEGGE 3 novembre 1952, n. 1902. — *Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori.*

(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 1952)

*Articolo unico* (4). — A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani regolatori generali e particolareggiati, e fino all'emanazione del relativo decreto di approvazione, il sindaco, su parere conforme della Commissione edilizia comunale, può, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942, numero 1150, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato.

A richiesta del Sindaco, e per il periodo suddetto, il Prefetto con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano.

In ogni caso, le sospensioni suddette non potranno essere protrate oltre tre anni dalla data della deliberazione di cui al primo comma tre.

Nei confronti dei trasgressori ai provvedimenti emessi in base alla presente legge sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 32, terzo e quarto comma, e 41 della suddetta legge urbanistica.

(1) Il massimo della pena pecuniaria è stato elevato a L. 400.000 con legge 12 luglio 1961, n. 603 (G. U. 24 luglio 1961 n. 181): con tale maggiorazione del massimo rimane assorbito l'aumento in precedenza disposto con D. L. 21 ottobre 1947 n. 1250.

(2) Lottizzazione dei terreni a scopo edilizio senza preventiva autorizzazione del Comune.

(3) Attribuzioni del Sindaco per la vigilanza sulle costruzioni.

(4) Così modificato dall'art. 4 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 e dall'art. unico della legge 30 luglio 1959, n. 615.

## NORME TEMPORANEE IN MATERIA IGIENICO-EDILIZIA (1).

Art. 1. — Ai minimi di altezza dei locali stabiliti nell'art. 59 del Regolamento Comunale d'Igiene sono sostituiti i seguenti:

1) Per i locali situati nella zona interna della città, quale previsto dall'art. 37 del Regolamento Comunale Edilizio e sue successive modificazioni e per i locali d'uso industriale situati nella zona esterna:

a) per il piano terreno: altezza dal livello del marciapiede stradale al pavimento del primo piano m. 4,30 e all'intradosso del soffitto del piano terreno m. 4 e dal pavimento del piano terreno al pavimento del primo piano m. 3,50, altezza interna netta m. 3,20;

b) per i piani superiori: altezza da pavimento a pavimento m. 3,50 altezza interna netta m. 3,20.

Solo per l'ultimo piano raggiungibile con la costruzione in relazione alla larghezza della via, della piazza o dello spazio pubblico sulla quale prospetta e per tutti i piani superiori al sesto fuori terra; altezza dal pavimento del piano interessato al pavimento del piano, sottotetto o terrazzo sovrastante m. 3,30 altezza interna netta m. 3;

c) per il sottotetto abitabile con soffitto inclinato; altezza interna netta per almeno metà del soffitto m. 3 e per la residua porzione di soffitto inclinato altezza non inferiore alla retta di raccordo fra m. 3 e m. 2.

2) Per i locali di abitazione situati nella zona esterna della città, quale risulta dall'art. 37 del Regolamento Comunale Edilizio e sue successive modificazioni:

a) per il piano terreno: altezza dal livello del marciapiede stradale al pavimento del primo piano m. 4,30 e all'intradosso del soffitto del piano terreno m. 4 e del pavimento del piano terreno al pavimento del primo piano m. 3,40; altezza interna m. 3,10;

b) per i piani superiori l'altezza da pavimento a pavimento m. 3,20 altezza interna netta m. 2,90;

c) per il sottotetto abitabile con soffitto inclinato, altezza interna netta per almeno metà del soffitto m. 2,90 e per la residua porzione di soffitto inclinato altezza non inferiore alla retta di raccordo fra i m. 2,90 e m. 2.

Per i sottotetti abitabili di cui ai nn. 1 e 2 del presente articolo è obbligatoria la costruzione di camere d'aria dei laterizi e forati coibenti di riconosciuta efficienza da parte dei competenti uffici comunali.

---

(1) Le norme riportate sono state adottate con deliberazione della G. M. in data 14-3-1947, ratificata dal Consiglio Comunale in data 9-5-1947 e approvata dalla G. P. A. in data 16-4-1947 al n. 2101. L'efficacia delle norme originariamente fissata fino al 31-12-1947 è stata prorogata fino alla entrata in vigore del nuovo regolamento edilizio (deliberazione Consiglio Comunale 29-12-1955 n. 245917 P. G. 55, approvata dalla G. P. A. il 27-1-1956 al n. 656 - Atti Prefettura n. 2563 Div. IV).

3) Per i sotterranei intesi come locali con pavimento inferiore al livello del marciapiede stradale, adibiti ad usi previsti dall'articolo 61, 3° comma del Regolamento Comunale d'Igiene, le misure minime fissate in detto articolo alla lett. b) sono sostituite dalle seguenti:

a) per i fabbricati compresi nella zona interna della città quale determinata dall'art. 37 del Regolamento Comunale Edilizio e successive modificazioni: altezza del pavimento del sotterraneo al pavimento del piano terreno m. 3,50, altezza interna netta m. 3,20, sporgenza minima netta fuori terra m. 1,30;

b) per i fabbricati situati nella zona esterna della città quale risulta dall'art. 37 del Regolamento Comunale Edilizio e successive modificazioni altezza del pavimento sotterraneo al pavimento al piano terreno m. 3,40; altezza interna netta m. 3,10; sporgenza minima fuori terra m. 1,30.

Ove il sotterraneo sia munito di idonei impianti di condizionamento di aria ordinaria e di riserva potrà essere concessa una proporzionale minore sporgenza del suolo.

Oltre ai requisiti di cui alla lett. c) e a modifica della lettera b) dell'articolo 61 del Regolamento Comunale d'Igiene per i sotterranei adibiti agli usi di cui al terzo comma dell'art. 61 medesimo è obbligatoria la costruzione di vespaio ventilato sotto il pavimento di almeno m. 0,30 di altezza.

Art. 2. — Per usufruire dei minimi stabiliti colle presenti norme, per tutti i piani superiori al terreno, la superficie netta delle finestre, ai fini dell'illuminazione e aerazione diretta deve raggiungere almeno un decimo della superficie netta in pianta del locale da illuminare anche se si tratti di un locale situato all'ultimo piano di edificio di tre piani e più almeno un ottavo per il piano terreno e per il sotterraneo di cui all'art. 1 e 3 delle presenti norme.

Inoltre per usufruire delle sopradette norme la profondità netta del locale non deve essere superiore al doppio dell'altezza netta del locale medesimo misurata come stabilito dal terzo comma dell'art. 59 del Regolamento Comunale d'Igiene.

Art. 3. — Ferme restando le altre disposizioni contenute nel Regolamento Comunale d'Igiene, nelle costruzioni per le quali si voglia usufruire dei minimi stabiliti dall'art. 1 delle presenti norme circa l'altezza dei locali, per il calcolo dei cortili e dei cavedi di cui rispettivamente agli articoli 44 e 49 del Regolamento Comunale d'Igiene la superficie delle pareti costruite dovrà essere considerata non quale risultante dell'altezza dei piani secondo i minimi sopra stabiliti, ma quale risulterebbe con l'altezza ipotetica corrispondente a quelle che il fabbricato avrebbe raggiunto con le normali disposizioni del vigente Regolamento Comunale d'Igiene all'art. 59.

Per i cortili e i cavedi dovrà essere assicurata la funzione ventilatoria permanente, per i cortili con sufficiente ammissione di aria a livello del piano terreno e per i cavedi con l'effettiva comunicazione con spazi liberi.

Art. 4. — Alle costruzioni che fruiscono delle riduzioni di altezze di locali di cui all'art. 1 delle presenti norme non sono accordabili le deroghe previste per l'altezza degli edifici dal terzo comma dell'art. 37 del Regolamento Edilizio. (1)

Art. 5. — In deroga alle disposizioni dell'art. 42 del Regolamento Comunale Edilizio potrà ammettersi la costruzione di piani in arretramento multiplo sempre che l'altezza dell'edificio sia nel rapporto voluto dell'art. 41 ultimo comma, in relazione con l'art. 37 del Regolamento medesimo.

Per l'altezza dei locali ricavati nei piani costruiti in arretrato oltre l'ultimo raggiungibile a filo stradale si devono conservare le norme di cui all'art. 1 lett. b) ultimo comma se il fabbricato trovasi nella zona interna e n. 2 lett. b) nella zona esterna.

Per gli eventuali piani sovrastanti al primo in arretrato dovrà osservarsi la distanza minima di m. 1,50 dai confini laterali con l'obbligo di risvolto di facciata, per evitare la formazione per detti piani di muri nudi di frontespizio.

Art. 6. — In deroga alla norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 37 del Regolamento Comunale Edilizio, potrà ammettersi, in vista di migliori sistemazioni igienico-edilizie, altezza maggiore per le costruzioni interne, sempre che siano rispettate le disposizioni circa i cortili di cui all'art. 44 nel Regolamento Comunale d'Igiene, nonchè i vincoli esistenti con i confinanti, e che la cubatura del fabbricato quale risulta dall'applicazione della deroga non superi quella massima raggiungibile con l'applicazione delle norme del Regolamento Comunale Edilizio e d'Igiene.

Art. 7. — Mentre per usufruire dei minimi stabiliti negli articoli precedenti basterà che sia riconosciuta dai competenti uffici comunali l'esistenza di compensazioni dirette od indirette proporzionali relativamente ad altri requisiti igienico-edilizi quale la superficie utile nel cortile, l'orientamento, l'illuminazione e l'aerazione, la concessione delle deroghe consentibili secondo le presenti norme demandata caso per caso al Sindaco e per sua delega all'Assessore per la Ripartizione Edilizia Privata e in caso di ricostruzione è subordinata al riconoscimento di una sensibile miglioria, soprattutto nei riguardi igienici, rispetto alla costruzione preesistente.

---

(1) Si avverte che si tratta di facoltà di deroga discrezionale, cui naturalmente non fa riscontro un diritto del richiedente la licenza.

## NOTE ILLUSTRATIVE ALLE NORME TEMPORANEE IN MATERIA IGIENICO-EDILIZIA

Allo scopo di agevolare la ricostruzione edilizia cittadina, l'Amministrazione Comunale, fin dal marzo 1947, aveva adottato, in attesa della revisione organica della vigente regolamentazione igienico-edilizia norme temporanee destinate a valere fino al 31 dicembre dello stesso anno, con facoltà di proroga. Avendo l'applicazione pratica di dette norme dato buona prova, essa ne ha prorogato l'efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento Edilizio.

La ragione dell'adozione di tali norme deve scorgersi nel fatto che pur essendo in corso di elaborazione i nuovi regolamenti, il lavoro relativo richiede naturalmente del tempo e che invece la ricostruzione edilizia cittadina, già in atto, abbisogna di incoraggiamento immediato. Deve però chiarirsi subito che, a quanto è detto sapere, le norme temporanee non possono considerarsi come vere e proprie anticipazioni delle nuove disposizioni regolamentari e non possono indurre a credere che esse saranno senz'altro introdotte senza modificazioni nei nuovi regolamenti. Con molta probabilità sulla scorta dei risultati, che potranno conseguirsi dall'applicazione concreta di tali norme, ed in base ai frutti dell'esperienza si potrà con maggiore sicurezza definire le nuove disposizioni regolamentari in materia igienico-edilizia.

Colle norme temporanee ora adottate si vuole rendere possibile un minor costo delle costruzioni consentendo riduzioni delle altezze minime dei locali rispetto a quelle previste dal vigente Regolamento d'Igiene: però l'Amministrazione Comunale, mentre da un lato si è preoccupata di fissare i nuovi minimi in modo da assicurare le buone condizioni igieniche dei locali, ha ritenuto d'altro canto consentire una riduzione meno sensibile per la zona interna della città, sia perchè le condizioni igieniche di essa sono nel complesso deteriori rispetto alla zona esterna sia perchè la zona interna beneficia già per l'altezza delle costruzioni del rapporto 5-4 rispetto alla larghezza stradale (mentre nella rimanente parte della città vige il rapporto 1-1), sia perchè infine si è voluto favorire la costruzione di nuovi locali di abitazione, che sorgeranno con grande prevalenza nella zona esterna. Le misure minime relative all'altezza dei locali sono specificatamente indicate nell'art. 1: non sarà superfluo richiamare l'attenzione sul fatto che si è fissato, oltre la minima altezza interna netta anche la minima altezza da pavimento a pavimento per evitare la formazione di strutture portanti di spessore troppo ridotto, con inconvenienti notevoli anche acustici. Deve inoltre notarsi la nuova disciplina relativa ai sottotetti abitabili ed ai semisotterranei. Non sarà superfluo osservare che per semisotterranei che vengono ad avere una sporgenza dal suolo minore di quella prevista potrà ammettersi eccezionalmente, che vengono adibiti anche ad usi, che prevedano la permanenza di persone, solo in quanto siano munite di vero impianto di condizionamento (e quindi non di semplice ventilazione) ordinario e di riserva per il caso che il primo non possa funzionare. Ai locali d'uso industriale anche situati nella zona esterna si devono applicare le norme stabilite per la zona interna, in quanto per ragioni igieniche ben comprensibili l'Amministrazione ha ritenuto per essi di richiedere una maggiore altezza. Deve poi ritenersi che ove si vogliano costruire balconi al primo piano si dovranno osservare le disposizioni regolamentari e non si potrà fruire delle riduzioni d'altezza previste dalle norme temporanee.

Le norme circa l'aerazione ed illuminazione sono contenute nell'art. 2; in proposito si deve osservare che non è più ammesso il rapporto di 1 - 12 per l'ultimo piano abitabile di edificio di almeno tre piani (ultima parte del secondo comma dell'art. 54 del vigente Regolam. d'Igiene), in quanto anche in tal caso il rapporto deve essere di 1 - 10. Inoltre è introdotta la norma nuova che stabilisce, allo scopo di garantire una migliore condizione igienica degli ambienti, che la profondità del locale non deve essere superiore al doppio dell'altezza.

Per l'art. 3 nel calcolo dei cortili e dei cavedi non si potrà tener conto della riduzione di altezza delle pareti costruite conseguita con l'applicazione delle norme temporanee, ma si dovranno considerare le pareti all'altezza ideale che si avrebbe

avuta con l'applicazione delle disposizioni regolamentari. Con tale disposizioni si è voluto riaffermare il principio che le riduzioni d'altezza sono state concesse solo per permettere un minor costo delle costruzioni, senza con ciò voler favorire un maggior sfruttamento delle aree, con conseguente maggior affollamento e quindi con peggioramento della situazione igienica.

Con l'applicazione delle norme temporanee non è più concesso per gli edifici che prospettano su vie da quindici a sedici metri di larghezza e da dodici a tredici metri, la speciale agevolazione di cui al terzo comma dell'art. 37 del Regolamento Edilizio: essi dovranno quindi sottostare al normale rapporto di 5-4 per la zona interna e di 1-1 per la zona esterna (art. 4).

Notevole è l'innovazione portata dall'art. 5 circa la possibilità degli arretramenti multipli naturalmente sottoposta ad alcune cautele anche di natura estetica. (1)

Con l'art. 6 si introduce un nuovo criterio e cioè quello di permettere anche per le costruzioni interne altezza maggiore di m. 24 (altezza massima fissata nell'ultimo comma dell'art. 37 del Regolamento Edilizio) ove la consentano le disposizioni per i cortili e i rapporti di confinanza con l'unico limite che non si venga a superare la cubatura massima, che si sarebbe potuto raggiungere con l'applicazione delle normali norme regolamentari (ivi compresa naturalmente anche quella dell'ultimo comma dell'art. 37); sostanzialmente si è voluto ammettere la possibilità di disporre diversamente i volumi in vista di migliore sistemazione igienico-edilizia ammettendo la possibilità di deroga per le altezze anche per le costruzioni interne.

La norma contenuta nell'art. 7 si deve ritenere come quella che oltre a definire le competenze per la concessione delle deroghe, mira ad armonizzare le nuove norme con la regolamentazione vigente in vista delle esigenze della ricostruzione edilizia cittadina.

(1) Come già avvertito in nota al testo (vedasi a pag. 116) si tratta di facoltà discrezionali di deroga.



LEGGE 29 dicembre 1949, n. 958. — *Disposizioni per la cinematografia.*

(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 31 dicembre 1949).

...*Omissis*....

Art. 21. — L'autorizzazione per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento degli immobili da destinare a sale cinematografiche, come la concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, sono subordinate al preventivo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, (ora Ministero Turismo e spettacolo).

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso in cui si intenda adibire comunque un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

Nessun lavoro relativo alla costruzione, trasformazione o adattamento di locali da destinare a sale per proiezione cinematografiche e all'ampliamento di sale cinematografiche già in attività potrà essere iniziato prima che sia rilasciato il preventivo nulla osta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I contravventori alla disposizione del precedente comma sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 200.000. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori.

Nelle autorizzazioni di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, come nella concessione di nuove licenze, non si tiene conto di alcun rapporto fra popolazione e numero di posti delle sale cinematografiche (1).

Art. 21-bis (1). — L'energia elettrica consumata nell'arco voltaico e con altri sistemi per le macchine di proiezione dei film nelle sale cinematografiche, è considerata, ad ogni effetto tributario, energia industriale.

Art. 22. — I locali di pubblico spettacolo non possono essere adibiti a spettacoli misti, senza il preventivo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, (ora Ministero turismo e spettacolo).

Per spettacoli misti s'intendono quelli che comprendono in unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali o di arte varia.

Per le infrazioni alle norme di cui al presente articolo l'autorità locale di pubblica sicurezza può disporre la chiusura del locale da 1 a 20 giorni.

Art. 23. — Ogni due anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (ora Ministero turismo e spettacolo), può essere ordinata

---

(1) L'ultimo comma dell'art. 21 e l'art. 21 bis, sono stati aggiunti dagli artt. 20 e 21 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

su tutto il territorio nazionale una verifica nelle sale ai fini di accertare se esse siano efficienti dal punto di vista tecnico, igienico e di sicurezza.

Tale verifica è affidata alle Commissioni provinciali di vigilanza le quali potranno:

a) diffidare l'esercente ad apportare le modifiche ed i miglioramenti necessari al proprio locale, fissando un termine per l'esecuzione dei lavori;

b) nei casi di non ottemperanza alla diffida di cui sopra, proporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (ora Ministero turismo e spettacolo), la revoca del nulla osta.

Art. 24. — Il nulla osta per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciato soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

Art. 25. — Il nulla osta di cui agli articoli 21, 22 e 24 sono rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (ora Ministero turismo e spettacolo), sentito il parere di una Commissione composta:

- 1) dal direttore generale dello spettacolo, presidente;
- 2) da un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al 6°, della *Direzione generale dello spettacolo*;
- 3) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;
- 4) da un rappresentante dei produttori di film;
- 5) da un rappresentante dei noleggiatori di film;
- 6) da un rappresentante dei lavoratori del cinema;
- 7) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettano esclusivamente film a formato ridotto;

8) da cinque tecnici designati: uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (1), uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dalla Organizzazione sindacale degli ingegneri ed uno dalla Organizzazione sindacale degli architetti.

I membri di cui al n. 8 hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui al n. 2.

I membri indicati nei numeri 3, 4, 5, 6 e 7 nonchè i tecnici rappresentanti le Organizzazioni sindacali degli ingegneri e degli architetti sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (ora Ministro del turismo e dello spettacolo), e durano in carica un anno.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (ora Ministro del turismo e dello spettacolo), sentita la Commissione consultiva, sono annualmente determinati i criteri per la concessione del nulla osta, di cui agli articoli 21 e 22 della presente legge.

(1) ora Ministero per il Turismo e lo Spettacolo.

**DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1963** — *Determinazione dei criteri, durante l'anno 1963, per il rilascio di nulla osta per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale cinematografiche.*

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 19 febbraio 1963)

Art. 1. — Il rilascio del nulla osta di cui agli articoli 21 e 22 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, durante l'anno 1963 è subordinato all'incremento della frequenza degli spettatori nelle sale cinematografiche di ogni singolo Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quale risulta dal censimento ufficiale.

Sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi purchè distanti almeno Km. 2 per via normale dal più vicino cinema dello stesso tipo per il quale viene formulata la richiesta:

- a) tutte le frazioni;
- b) le località appartenenti a Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti.

L'incremento della frequenza degli spettatori è accertato confrontando il numero dei biglietti venduti nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate in ciascuno dei bienni 1959-60 e 1961-62. Per il rilascio del nulla osta è necessario che l'incremento della frequenza degli spettatori sia stato almeno del 10 % nel biennio 1961-62.

Gli accertamenti sono effettuati dalla S.I.A.E. che, ad istanza del richiedente il nulla osta, rilascia un apposito certificato da allegare alla domanda. Nel caso in cui la richiesta riguardi una frazione distante almeno Km. 2 dal cinema più vicino dello stesso tipo esistente nel capoluogo del Comune, il certificato dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema autorizzati in tale frazione con le modalità previste dal presente articolo; analogo criterio è applicato ove trattasi di località appartenenti a Comuni con popolazione sino a 50.000 abitanti.

I nulla osta sono rilasciati in misura proporzionale all'incremento accertato dalla frequenza degli spettatori nelle sale cinematografiche tenuto conto, altresì, dei nulla osta validi non ancora utilizzati e non dell'incremento rappresentato da attività di sale cinematografiche aperte al pubblico a partire dal 1° gennaio 1961.

Il numero dei posti disponibili derivante da tale incremento di frequenza sarà ripartito nella misura di due terzi per le sale cinematografiche del tipo commerciale e di un terzo per quelle del tipo parrocchiale.

Il numero dei posti assegnati ai sensi del presente articolo può essere aumentato di un terzo qualora trattisi di richiesta di nulla osta alla costruzione di una sala cinematografica munita di palcoscenico modernamente attrezzato per effettuare spettacoli teatrali.

Art. 2. — I nulla osta per le arene cinematografiche sono rilasciati in base all'incremento della frequenza degli spettatori nelle arene dei singoli Comuni, frazioni o località, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1.

I nulla osta, di cui al comma precedente, devono essere attuati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di comunicazione agli interessati.

Qualora l'arena cinematografica non risultasse costruita entro detto termine, il nulla osta sarà revocato e l'intestatario di esso non potrà vantare la priorità nell'esame di una eventuale successiva sua richiesta nei confronti di quelle altre che nel frattempo fossero state avanzate da terzi interessati.

Art. 3. — Il criterio dell'incremento della frequenza degli spettatori, stabilito dagli articoli 1 e 2, non si applica per i nulla osta riguardanti l'apertura di sale o arene cinematografiche, nelle zone periferiche dei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno Km. 2, in linea d'aria, dal cinema più vicino dello stesso tipo.

Art. 4. — Per il rilascio di nulla osta nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti è necessario che il numero delle giornate di attività con proiezione di film lungometraggi nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate risulti incrementato nel biennio 1961-62 di almeno il 25 % nei confronti del biennio 1959-60, escludendosi da tale computo le giornate di attività delle sale cinematografiche aperte al pubblico a partire dal 1° gennaio 1961 e tenuto conto altresì dei nulla osta validi non ancora utilizzati.

Le frazioni o località distanti almeno Km. 2 per via normale dal più vicino cinema dello stesso tipo per il quale viene formulata la richiesta sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi. In tale ipotesi il certificato della S.I.A.E. dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema esistenti in tale frazione o località con le modalità previste dal presente articolo.

Art. 5. — Nei Comuni o frazioni del tutto sprovvisti di sale o arene cinematografiche il nulla osta per il tipo commerciale e per quello parrocchiale è rilasciato in relazione alla prevedibile frequenza degli spettatori.

Ove esistano sale o arene del tipo commerciale oppure di quello parrocchiale, si applica la disposizione del precedente comma limitatamente al rilascio del nulla osta per il tipo mancante.

Art. 6. — Si può prescindere dai criteri di cui all'art. 1 e rilasciare il nulla osta per l'apertura nelle stazioni ferroviarie delle città capoluogo di regione di sale cinematografiche riservate esclusivamente alla proiezione di film cortometraggi e di attualità e che, inoltre, rimangono aperte al pubblico non oltre le ore ventiquattro.

Art. 7. — Si può prescindere dai criteri indicati agli articoli 1, 2 e 4 e rilasciare il nulla osta:

a) per l'apertura di un nuovo cinema del tipo commerciale nei Comuni ove esiste un unico esercizio cinematografico di detto tipo, il quale, seppure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alla evoluzione della tecnica cinematografica o alla decorosa ricezione del pubblico, oppure risulti di insufficiente capacità ricettiva nei confronti delle esigenze cinematografiche della località o trascuri il miglioramento della programmazione;

b) per l'effettuazione di spettacoli cinematografici in locali destinati a teatro, di nuova o recente costruzione o ricostruzione, attrezzati per una decorosa ricettività del pubblico e situati in località di particolare importanza, riconosciuta stazione di cura soggiorno o turismo, qualora si ritenga opportuno integrare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici esistenti.

I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono adottati sentito il parere delle Organizzazioni sindacali nazionali dei produttori e distributori dei film e degli esercenti sale cinematografiche.

Si può prescindere dalla valutazione del parere previsto nel comma precedente nell'ipotesi in cui non sia espresso entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo determina, in sede di rilascio del nulla-osta nei casi di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo, i periodi da riservarsi, nel corso dell'anno, rispettivamente all'agibilità cinematografica ed all'agibilità teatrale.

Art. 8. — Qualora si tratti di lavori tendenti al rimodernamento e rifacimento del vecchio esercizio, o di costruzione di un nuovo cinema in sostituzione di altro preesistente, purchè di capienza non superiore agli 800 posti, intendendo in tal modo di aumentare la capacità ricettiva del cinema allo scopo di renderlo più funzionale e più decoroso per il pubblico, il relativo nulla-osta può essere rilasciato, in deroga ai normali criteri di cui agli articoli 1, 2 e 4, fino ad un aumento di posti nella misura del 40 % del numero dei posti già esistenti nel cinema stesso.

E' consentito l'aumento dei posti già esistenti nel cinema da rimodernare o sostituire nella misura massima:

a) del 50 %, se il cinema da rimodernare o da sostituire non abbia capienza superiore agli 800 posti, sia previsto l'allestimento

di palcoscenico modernamente attrezzato per rappresentazioni teatrali e l'iniziativa si riferisca a Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti sprovvisti di teatri od a Comuni in cui teatri preesistenti siano stati distrutti da eventi bellici od abbiano comunque cessato l'attività per causa di forza maggiore;

b) del doppio, se il cinema da rimodernare o sostituire abbia capienza non superiore ai centocinquanta posti.

Nei Comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti il trasferimento di esercizi cinematografici è consentito solo nell'ambito dello stesso quartiere o corrispondente ripartizione comunale, fatta salva, comunque, l'applicazione delle deroghe previste dal presente decreto.

Art. 9. — I criteri di cui agli articoli 1 e 2 si osservano anche per i nulla osta riguardanti i locali di pubblico spettacolo da adibire a spettacoli misti.

## COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI CINEMA SOTTERRANEI

(Decreto del Prefetto di Milano, 23 novembre 1946) (1).

Visto il decreto prefettizio n. 030-171 Gab. in data 4 dicembre 1937 con cui venne approvato il regolamento per la vigilanza sui teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo per la Provincia di Milano ed i relativi allegati.

Visto il verbale in data 18 novembre 1946 con cui la Commissione permanente di vigilanza propone che vengano apportate delle varianti all'allegato B, del predetto regolamento.

Considerata l'opportunità di accogliere la proposta di cui sopra. Visto l'art. 84 del vigente T. U. della Legge di P. S.:

1) Il 2° capoverso dell'allegato B al regolamento per la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Teatri approvato con decreto prefettizio 4-12-1937 n. 030-171 Gab. che dispone:

« È assolutamente vietata la costruzione e l'esercizio di cinema totalmente o parzialmente sotterranei » è sostituito dalla seguente dizione: « La costruzione e l'esercizio dei cinema totalmente o parzialmente sotterranei è subordinata all'osservanza rigorosa di tutte le seguenti norme particolari:

a) La capienza è limitata ad un massimo di 800 spettatori con esclusione di posti in piedi.

b) Il locale e sue dipendenze devono risultare separati a mezzo di muri tagliafuoco dello spessore di almeno tre teste da locali aventi altra destinazione.

c) La cabina di proiezione e l'anticabina devono essere esterne al locale e presentare ventilazione naturale a mezzo di ampie finestre o lucernari aventi una superficie non inferiore a 1/15 della superficie di pianta della stessa cabina ed anticabina, e direttamente comunicante con spazi aperti.

d) L'accesso alla cabina deve essere completamente separato dagli accessi del cinema ed ad ogni altro locale avente diversa destinazione. Tale accesso deve avvenire a mezzo di corridoio a livello, opportunamente difeso da porte resistenti al fuoco a tenuta stagna e munite di dispositivi di chiusura automatica, sicchè il corridoio stesso non debba in caso d'incidente essere invaso dai gas di combustione.

e) È fatto obbligo di esercire il cinema col sistema a spettacolo ad orario con esclusione quindi nel modo più assoluto dell'esercizio a spettacolo continuo ».

2) Il presente decreto entra immediatamente in vigore.

3) Il Vice Prefetto, Presidente della Commissione di Vigilanza sui Teatri, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

(1) Pubblicato nel Bollettino Atti Ufficiali della Prefettura di Milano n. 23 del 1° dicembre 1946.

NORME PER DISCIPLINARE IN DEROGA AI REGOLAMENTI  
EDILIZI COMUNALI L'ALTEZZA DEGLI EDIFICI  
DESTINATI AD USO DI ALBERGO (1).

(R. D. L. 8 novembre 1938 n. 1908 - In Gazz. Uff. 27 dicembre 1938 n. 295, convertito in legge 2 giugno 1939 n. 739 tabella L n. 1 - In Gazz. Uff. 5 giugno 1939 n. 131).

Art. 1. — Gli edifici destinati ad uso di albergo, sia di nuova costruzione, sia ampliati e trasformati in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge 12 agosto 1937 n. 1561 e nel regio decreto-legge 16 settembre 1937, n. 1669 possono, su autorizzazione del Ministro per i Lavori Pubblici, avere una altezza maggiore di quella consentita dai locali regolamenti edilizi, purchè i relativi progetti siano riconosciuti corrispondenti alle esigenze del turismo nazionale.

Tale autorizzazione è concessa con decreto del Ministro per i Lavori Pubblici di concerto con quello per la Cultura Popolare (2) e, quando si tratti di costruzioni che debbono sorgere in zone soggette a vincolo paesistico o nei luoghi nei quali si trovino immobili sottoposti alla legge sulla tutela dei monumenti, con quello per l'educazione nazionale, (3) sentita la commissione di cui alla legge 7 aprile 1938, n. 475.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

---

(1) Vedasi nota (1) a pag. 27 del presente fascicolo.

(2) Ora Ministero per il Turismo e lo Spettacolo.

(3) Ora Ministro per la Pubblica Istruzione.



## I N D I C E

### REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI MILANO:

Cap. I	— Denuncia di opere edilizie, richiesta e concessione del nulla osta . . . . .	pag. 3
» II	— Commissione igienico edilizia . . . . .	» 12
» III	— Opere provvisionali per l'esecuzione dei lavori . . . . .	» 15
» IV	— Solidità, sicurezza e decoro dei fabbricati . . . . .	» 21
« IV-bis	— Norme di edilizia antisismica . . . . .	» 24
» V	— Norme igienico-edilizie . . . . .	» 25
» VI	— Opere esteriori ai fabbricati . . . . .	» 34
» VII	— Prevenzione e difesa dai pericoli dell'incendio . . . . .	» 40
» VIII	— Norme speciali per i quartieri a giardino . . . . .	» 48
» IX	— Sorveglianza - Contravvenzioni - Disposizioni varie . . . . .	» 51

### CRITERI SPECIALI DI FABBRICAZIONE:

Piazzale Duca D'Aosta, adiacenze via Vittor Pisani e piazzali Fiume e Parini (ora piazzale della Repubblica) . . . . .	» 57
Via dei giardini . . . . .	» 59
Viale Principe Ferdinando di Savoia e viale Tunisia . . . . .	» 61
Zone a sud-est e nord-est di piazza Duomo . . . . .	» 62
Via Dante . . . . .	» 65
Foro Bonaparte ed ex piazza d'Armi . . . . .	» 68
Via XX Settembre . . . . .	» 70

CONGLOMERATO CEMENTIZIO semplice o armato ( <i>decreto 29 di- cembre 1959 del prefetto di Milano</i> ) . . . . .	» 71
--	------

### PIANI REGOLATORI:

Legge 19 febbraio 1934, n. 433. - Approvazione del piano regolatore di Milano e delle norme per la sua attuazione . . . . .	» 75
Disposizioni edilizie allegate alla legge 19 febbraio 1934, n. 433 che ap- prova il piano regolatore della città di Milano . . . . .	» 81
Legge 28 giugno 1943 n. 666. - Imposte fisse minime di registro ed ipo- tecarie per la esecuzione dei piani regolari. . . . .	» 82
R. D. L. 28 settembre 1934, n. 1663. - Norme integrative della legge 19 febbraio 1934, n. 433 per il piano regolatore di Milano . . . . .	» 83
D. P. R. 30 maggio 1953. - Approvazione del piano regolatore generale del Comune di Milano . . . . .	» 84
D. M. 21 aprile 1947, n. 1485. - Delimitazione zone P. Ric. . . . .	» 96
Norme tecniche per l'attuazione del P. R. G. approvato con D. P. R. 30 maggio 1953, aggiornate con le modificazioni apportate agli arti- coli 7, 8, 10 e 22 con delibera 23 marzo 1964 del Consiglio Comunale . . . . .	» 98

### LEGGE URBANISTICA:

Stralcio della legge 17 agosto 1952, n. 1150 . . . . .	» 112
Legge 3 novembre 1952, n. 1902 . . . . .	» 113

**NORME TEMPORANEE IN MATERIA IGIENICO EDILIZIA** . . . pag. 114

**NOTE ILLUSTRATIVE ALLE NORME TEMPORANEE** . . . » 117

**CINEMATOGRAFIA:**

Stralcio della legge 29 dicembre 1949, n. 958, modificata dalla legge 31 luglio 1956, n. 897 . . . » 119

Criteri per il rilascio durante l'anno 1963, del nulla osta per l'apertura di sale cinematografiche (D. M. 5 febbraio 1963) . . . » 121

Costruzione ed esercizio di cinema sotterranei (*decreto 23 novembre 1946 del prefetto di Milano*) . . . » 125

**ALBERGHI:**

Norme per disciplinare, in deroga ai regolamenti edilizi comunali l'altezza degli edifici destinati ad uso di albergo (*R. D. L. 8 novembre 1938 n. 1908*) . . . » 126